

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 novembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 359. Sentenza 24 - 31 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Lavoratori addetti a lavori socialmente utili - Norma della Regione Siciliana - Compenso orario integrativo dovuto in caso di superamento dell'orario normale - Determinazione con norma autoqualificata interpretativa, e con efficacia decorrente dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 3, in misura comportante nuovi oneri per l'ente fruitore della prestazione - Omessa indicazione della entità della nuova e maggiore spesa e mancata previsione della relativa copertura per gli anni pregressi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.

– Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, art. 44.

– Costituzione, artt. 81, comma quarto (e 119, primo comma) Pag. 9

N. 360. Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Accertamento con adesione del contribuente (nella specie, società in accomandita semplice) ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA - Accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata - Onere in capo al socio contribuente di dimostrare il minore reddito percepito - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e contraddittoria sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

– D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), art. 9-*bis*, comma 18.

– Costituzione, art. 24 » 13

N. 361. Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» - Estensione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di uguaglianza e di tutela dell'unità familiare, nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli - Lamentata lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera c).

– Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Omessa estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Lamentata irragionevolezza - Questione priva di rilevanza in quanto concernente norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 8.....

Pag. 17

N. 362. Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 202 e 203, commi primo e secondo.
- Costituzione, art. 3.....

» 20

N. 363. Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 168, terzo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in correlazione con l'art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24 e 111.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell'esecuzione nonché violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 168, terzo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in correlazione con l'art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto e quinto comma.....

» 24

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2007 (della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche - Soggetti qualificati a termini di legge - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 6, comma 1, con il quale è stato modificato l'art. 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, 91, 92.....

» 29

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche - Procedimento, criteri, pubblicità preventiva e successiva - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 7, commi 2 e 3, con i quali sono stati modificati l'art. 9, commi 1 e 2, e l'art. 33, comma 1-bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3, 124

Pag. 29

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Progettazione - Verifica e validazione del progetto - Criteri di affidamento e condizioni di pubblicità - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 8, con il quale è stato modificato l'art. 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 112

» 29

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Offerte anomale - Verifica di congruità in contraddittorio con l'interessato su richiesta della stazione appaltante - Facoltatività della verifica di congruità e delle giustificazioni del prezzo - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 22, nella parte in cui introduce l'art. 31-bis, commi 1 e 2, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 86, 87, 88.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento a trattativa privata dei contratti pubblici - Mancata distinzione tra procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione del bando, mancato recepimento della normativa comunitaria, introduzione di nuove e diverse ipotesi - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, contrasto con la normativa europea e con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 24, con il quale è stato modificato l'art. 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e), direttiva comunitaria n. 2004/18/CE, artt. 30 e 31; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 56 e 57

» 29

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Subappalto - Sospensione dei pagamenti in favore dell'affidatario allorché questi non trasmette le fatture concernenti le lavorazioni eseguite dal subappaltatore debitamente quietanziate - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 29, con il quale è stato modificato l'art. 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 3

» 30

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Leasing immobiliare ovvero locazione finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 32, nella parte in cui introduce l'art. 46-*bis*, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 160-*bis*.....

Pag. 30

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Procedimento, criteri, pubblicità - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, di tutela dei beni culturali, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 43, commi 1 e 2, nella parte in cui introduce l'art. 70-*bis*, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), *s*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95 e 96.....

» 30

- N. 41. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali - Norme della Regione Emilia-Romagna - Partecipazione della Regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché della competenza statale in ordine alla disciplina delle forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, contrasto con il codice dei beni culturali.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *s*), e 118, comma terzo; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.....

» 49

- N. 729. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 12 aprile 2007.

Professioni - Regione Liguria - Istituzione di corsi di formazione biennale per il conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale - Denunciata violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di professioni circa la spettanza allo Stato dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

- Legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, art. 34.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.....

» 50

- N. 730. Ordinanza del Tribunale di Belluno dell'11 luglio 2007.

Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi - Morosità del conduttore - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di inefficacia del decreto opposto in conseguenza dell'asserita intempestività della sua notificazione all'opponente - Omessa previsione di un termine massimo per la notificazione del decreto ingiuntivo - Omesso rinvio all'art. 644 cod. proc. civ. che fissa, per l'ordinario procedimento monitorio, il termine di 60 giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia del decreto ingiuntivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai destinatari dell'ordinaria ingiunzione di pagamento - Incidenza sul diritto di difesa dell'ingiunto.

- Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 53

- N. 731. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - del 21 dicembre 2006.
- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
 - Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112..... Pag. 55
- N. 732. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari del 2 novembre 2006.
- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
 - Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112..... » 58
- N. 733. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso del 23 giugno 2007.
- Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento, notificata al contribuente, recante il ruolo derivante dalla liquidazione ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 delle imposte dovute (nella specie, I.V.A. e I.R.A.P.) - Omessa previsione della decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra contribuente soggetto ad accertamento ordinario e contribuente soggetto ad accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 - Asserita lesione del principio costituzionale della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Incidenza sul diritto di difesa - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della famiglia, della libertà di iniziativa economica, del risparmio e del diritto all'abitazione - Asserita lesione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.**
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 156.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97..... » 61
- Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento, notificata al contribuente, recante il ruolo derivante dalla liquidazione ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 delle imposte dovute (nella specie, I.V.A. e I.R.A.P.) - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata previsione di un termine decadenziale più ampio del termine triennale ordinariamente previsto.**
- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 156.
 - Costituzione, art. 3..... » 61

- N. 734. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia dell'8 maggio 2007.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.**
- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 65
- N. 735. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 2007.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.**
- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3..... » 66
- N. 736. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 31 maggio 2007.
- Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.**
- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3 e 27 » 68
- N. 737. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 25 giugno 2007.
- Ambiente - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Previsione che i procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si concludano sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia che prevede la retroattività della nuova normativa per tutte le situazioni non irreversibilmente definite dall'avvenuta realizzazione dell'intervento.**
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, art. 5, come modificato dall'art. 25 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13.
 - Costituzione, art. 117, primo comma, lett. s)..... » 70
- N. 738. Ordinanza del Giudice di pace di Città di Castello del 1° marzo 2007.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Indicazione numerica del parametro costituzionale.**
- Codice penale, art. 157, comma quinto, come modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3..... » 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 359

Sentenza 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Lavoratori addetti a lavori socialmente utili - Norma della Regione Siciliana - Compenso orario integrativo dovuto in caso di superamento dell'orario normale - Determinazione con norma autoqualificata interpretativa, e con efficacia decorrente dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 3, in misura comportante nuovi oneri per l'ente fruitore della prestazione - Omessa indicazione della entità della nuova e maggiore spesa e mancata previsione della relativa copertura per gli anni pregressi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, art. 44.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto (e 119, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), promosso con ordinanza del 28 aprile 2006 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Concetta Di Paola ed altri e la Provincia regionale di Ragusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione della Provincia regionale di Ragusa;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato Giancarlo Costa per la Provincia regionale di Ragusa.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 28 aprile 2006 il Tribunale di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione — dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui dispone, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

Osserva il rimettente che, in base all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i predetti soggetti «sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore». Tale norma è stata recepita integralmente dall'art. 1, comma 1, dalla legge regionale siciliana n. 3 del 1998, sennonché, a distanza di quattro anni, con l'art. 44 della legge regionale siciliana n. 23 del 2002 è stato disposto un diverso calcolo della tariffa oraria dell'importo integrativo di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 468 del 1997, utilizzando come base di calcolo la retribuzione mensile spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali, decurtato dell'assegno per i lavori socialmente utili, e dividendo l'importo risultante non già per il numero di ore mensili previsto per i dipendenti del soggetto utilizzatore (mediamente 156 ore) ma per la differenza tra l'orario convenzionale mensile dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, fissato in 86 ore.

Il giudice *a quo* espone che, nella fattispecie, i ricorrenti, occupati in lavori socialmente utili presso la Provincia di Ragusa, hanno invocato, con vari ricorsi, poi riuniti, depositati il 4 febbraio 2005, l'applicazione del citato art. 44 della legge regionale n. 23 del 2002 per ottenere il pagamento delle differenze tra il maggior importo della tariffa oraria calcolato secondo detta norma e quello inferiore, già loro corrisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 468 del 1997. Tale pretesa è stata espressamente limitata al quadriennio 1998/2002, atteso che per il periodo successivo l'amministrazione convenuta si è già adeguata al nuovo criterio di calcolo.

Ritenuta pacifica la rilevanza della questione, dal momento che il criterio di calcolo introdotto dalla norma denunciata comporta maggiori oneri finanziari per l'amministrazione provinciale convenuta, rileva il rimettente che la questione non è manifestamente infondata, perché la norma regionale censurata non può essere definita interpretativa della norma statale, introducendo essa elementi di calcolo del predetto importo integrativo non ricavabili dalla norma che si vorrebbe interpretata. In ogni caso, secondo il rimettente, la retroattività della legge — pur non essendo vietata sul piano costituzionale, salvo che per la materia penale — deve trovare, comunque, adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e della coerenza costituzionale; con la conseguenza che, disponendo la norma denunciata maggiori oneri per l'amministrazione convenuta, privi di ogni copertura finanziaria, appare evidente la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, Cost.

Si è costituita in giudizio la Provincia regionale di Ragusa ravvisando, in sintonia con l'ordinanza del Tribunale di Ragusa, anche la violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. sotto il profilo della lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.

Considerato in diritto

Il Tribunale di Ragusa dubita, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui prevede, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

La norma censurata dispone che «Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le Attività socialmente utili (A.S.U.), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore A.S.U.) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (A.S.U.), pari a 86 ore».

In base all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i lavoratori socialmente utili, percettori di trattamenti previdenziali previsti dallo stesso decreto legislativo, «sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».

La Regione Siciliana — titolare, ai sensi dell'art. 17, lettera *f*), dello Statuto di autonomia, della competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» (sentenza n. 219 del 2005) — che in un primo tempo aveva recepito integralmente il d.lgs. n. 468 del 1997 con la propria legge 23 gennaio 1998, n. 3, successivamente, con l'art. 44 della legge regionale n. 23 del 2002 — formulato come norma interpretativa dell'art. 1, comma 1, della precedente legge regionale n. 3 del 1998, che ha recepito in particolare la disciplina dell'utilizzo nelle attività socialmente utili di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 — ha introdotto un criterio di calcolo dei predetti importi integrativi affatto diverso, assumendo come base di computo la retribuzione mensile spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali, decurtato dell'assegno per i lavori socialmente utili, e dividendo l'importo risultante non più per il numero di ore mensili previsto per i dipendenti del soggetto utilizzatore (mediamente 156 ore) ma per la differenza tra l'orario convenzionale mensile dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, fissato in 86 ore.

Pacifica è la rilevanza della questione, dal momento che il criterio di calcolo previsto dalla norma denunciata comporta maggiori oneri finanziari per l'amministrazione provinciale convenuta dai ricorrenti del giudizio principale.

La questione è fondata con riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.

La nuova disciplina introdotta dalla norma censurata comporta un consistente incremento dei corrispettivi delle prestazioni lavorative eccedenti la durata ordinaria (20 ore settimanali ed 8 ore giornaliere) e, quindi, un rilevante aumento di spesa anche per la Provincia resistente, a fronte del quale è prevista la copertura finanziaria soltanto per l'esercizio 2003, (v. art. 41, comma 4, della legge regionale n. 23 del 2002), mentre nulla viene disposto per il periodo pregresso a partire dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 1998.

Tale disciplina, oltre a confliggere con la previsione dell'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5», si pone in aperto contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, perché non indica né l'ammontare della nuova e maggiore spesa né i mezzi per farvi fronte.

Per la Regione Siciliana, infatti, l'art 17, secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato». Il che comporta che il legislatore regionale, non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (sentenze n. 54 del 1958; n. 30 del 1959; n. 31 del 1961; n. 96 del 1966; n. 47 del 1967; n. 135 del 1968; n. 123 del 1975).

Resta assorbita la censura riferita all'art. 119, primo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), sino a tutto l'anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 360

Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Accertamento con adesione del contribuente (nella specie, società in accomandita semplice) ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA - Accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata - Onere in capo al socio contribuente di dimostrare il minore reddito percepito - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e contraddittoria sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), art. 9-bis, comma 18.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza depositata il 13 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, nel giudizio vertente tra Vera Giudice e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Siracusa, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l'impugnazione proposta da una contribuente avverso un avviso di accertamento in rettifica relativo all'IRPEF del 1993, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con ordinanza pronunciata il 20 luglio 2006 e depositata il 13 ottobre successivo, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in quanto applicabile anche alle persone fisiche che sono socie di società le quali abbiano definito con adesione i loro redditi sociali entro il termine del 15 dicembre 1995, fissato dagli artt. 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente, la società in accomandita semplice di cui era socia l'appellante aveva definito entro il 15 dicembre 1995, per l'anno 1993 (ai sensi degli artt. 2-*bis* e 3 del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994), un reddito sociale maggiore rispetto a quello originariamente dichiarato dalla medesima società;

che lo stesso giudice premette altresì, sempre in punto di fatto, che l'amministrazione finanziaria, con l'impugnato avviso di accertamento, aveva successivamente imputato alla suddetta socia — una persona fisica — il maggior reddito da partecipazione alla società risultante dalla menzionata definizione del reddito sociale, e ciò in applicazione del denunciato comma 18 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, secondo cui «L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [...] costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata [...]»;

che il giudice *a quo* premette poi, in punto di diritto, che la disposizione denunciata, benché non retroattiva, si applica anche all'ipotesi in cui la società (come nella specie) abbia definito i redditi sociali anteriormente al 15 dicembre 1995, salvo il caso — non ricorrente in concreto — in cui l'ufficio finanziario «ha già fatto l'accertamento, o l'iscrizione a ruolo, o ha notificato la cartella esattoriale»;

che, ad avviso del giudice rimettente, si deve necessariamente pervenire a tale interpretazione della suddetta disposizione per ragioni sia letterali (la formulazione dei commi 15, 16, 17 e 18 del citato art. 9-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, nonché dell'art. 8 del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 564 del 1994 ed emanato con d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, renderebbe applicabile la disposizione denunciata ai concordati fiscali intervenuti in qualunque tempo con le predette società od associazioni), sia sistematiche (la proroga di due anni dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilita dall'ultimo periodo del suddetto comma 18 dello stesso art. 9-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, si giustificerebbe solo nel caso in cui il denunciato precedente periodo dello stesso comma si applichi anche alle definizioni intervenute anteriormente alla data dell'entrata in vigore del comma medesimo), sia di adeguamento alla Costituzione (una diversa interpretazione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soci, a seconda che la società abbia provveduto a detta definizione entro o dopo il 15 dicembre 1995);

che, quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, il giudice *a quo* osserva che il comma denunciato, correttamente interpretato nel senso della sua applicabilità anche all'ipotesi in cui la società abbia definito i redditi sociali anteriormente al 15 dicembre 1995, viola l'art. 24 Cost., perché, mentre pone a carico del socio contribuente l'onere di provare che la società ha prodotto un reddito minore di quello da essa definito, rende nello stesso tempo quasi impossibile l'assolvimento di tale onere, in quanto le uniche prove che il socio può opporre all'accertamento presuntivo compiuto dell'ufficio sono costituite dai documenti e dalle scritture contabili sociali, la conservazione dei quali, però, a séguito dell'intervenuta definizione con adesione, non è più obbligatoria per la società ai fini fiscali (con l'esclusione dei soli registri IVA), in base al disposto del comma 8 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria regionale afferma che, nella specie, «a distanza di oltre due anni dalla definizione è improbabile che la società abbia conservato la sua contabilità», con la conseguenza che la contribuente «si troverebbe [...] nell'impossibilità di provare il suo buon diritto»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.

che, con riguardo alla eccepita manifesta inammissibilità, l'Avvocatura generale osserva che l'ordinanza è priva di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente, da un lato, afferma che le scritture contabili sociali sono gli unici mezzi di prova utilizzabili dai soci per opporsi all'accertamento effettuato in base ai redditi definiti dalla società; dall'altro, non precisa se, nella specie, si sia effettivamente verificata la circostanza della mancata conservazione di tali scritture;

che, con riguardo alla dedotta infondatezza, la difesa erariale osserva che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (vengono citate le sentenze n. 14418 del 2005 e n. 13186 del 2000), l'intervenuta definizione dei redditi sociali mediante accertamento con adesione da parte delle società di persone costituiva titolo per l'accertamento nei confronti dei soci già prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata, la quale si limita ad applicare il principio della tassazione per trasparenza già stabilito dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui, ai fini dell'IRPEF, i redditi prodotti dalle società di persone sono imputati *pro quota* ai soci sulla presunzione della loro percezione;

che inoltre, in ordine alla denunciata impossibilità del socio di opporsi all'accertamento utilizzando scritture contabili della società, in quanto queste potrebbero non essere più disponibili, l'Avvocatura generale dello Stato obietta che non sussiste lesione del diritto di difesa del socio, perché: *a)* la definizione dei redditi sociali mediante accertamento con adesione avviene in via forfetaria, prescindendo da quanto attestato dalle scritture contabili, così da giustificare il venir meno, per la società, dell'obbligo di legge di conservare documenti e scritture contabili (salvo che per i registri IVA, per i quali, invece, permane tale obbligo); *b)* la suddetta definizione viene presumibilmente valutata dall'intera compagine sociale, date le peculiarità organizzative delle società di persone; *c)* la contabilità sociale o «riflette correttamente i fatti gestionali» dichiarati dalla società e, pertanto, «sul piano concreto non potrebbe apportare un valido contributo difensivo», oppure è «scarsamente attendibile» e, pertanto, «eventuali prove a sostegno della posizione del socio sarebbero da ricercare, semmai, in documenti extracontabili».

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 9-*bis*, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in quanto applicabile anche alle persone fisiche che sono socie di società le quali abbiano definito con adesione i loro redditi sociali entro il termine del 15 dicembre 1995, fissato dagli artt. 2-*bis* e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata, ritenuta applicabile anche all'ipotesi in cui la società (come nella specie) abbia definito i redditi sociali anteriormente al 15 dicembre 1995, viola l'art. 24 Cost., perché, mentre pone a carico del socio contribuente l'onere di provare che la società ha prodotto un reddito minore di quello da essa definito, rende nello stesso tempo quasi impossibile l'assolvimento di tale onere, in quanto le uniche prove che il socio può opporre all'accertamento presuntivo compiuto dall'ufficio sono costituite dai documenti e dalle scritture contabili sociali, la conservazione dei quali, però, a séguito dell'intervenuta definizione con adesione, non è più obbligatoria per la società ai fini fiscali (con l'esclusione dei soli registri IVA), in base al disposto del comma 8 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, con la conseguenza che, nella specie, «a distanza di oltre due anni dalla definizione è improbabile che la società abbia conservato la sua contabilità» e, pertanto, la contribuente «si troverebbe [...] nell'impossibilità di provare il suo buon diritto»;

che la questione è manifestamente inammissibile per motivazione insufficiente sulla rilevanza e contraddittoria sulla non manifesta infondatezza;

che in particolare, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* non precisa, in punto di fatto, se, nella specie: *a)* si sia effettivamente verificata la circostanza della mancata conservazione delle scritture contabili, da lui prospettata solo come eventuale («è improbabile che la società abbia conservato la sua contabilità»; la contribuente «si troverebbe [...] nell'impossibilità di provare il suo buon diritto»); *b)* manchino i registri IVA della società (la conservazione dei quali resta obbligatoria, ai fini fiscali, anche dopo l'intervenuto concordato tra l'amministrazione finanziaria e la società) ovvero da essi non siano ricavabili (e per quali ragioni) elementi probatori in ordine all'entità dei redditi sociali;

che, sempre quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria, in punto di diritto: *a)* non dà conto dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione denunciata, le norme tributarie erano interpretabili nel senso che la definizione dei redditi mediante accertamento con adesione, da parte della società di persone, costituisce titolo per effettuare un accertamento par-

ziale nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione, ai sensi dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (sentenza n. 14418 del 2005); *b*) non chiarisce se la denunciata lesione del diritto di difesa derivi dalla disposizione censurata, nella parte in cui, affermando che l'intervenuto accertamento per adesione costituisce titolo per l'accertamento anche nei confronti del socio persona fisica, pone a carico di questo l'onere di provare un reddito sociale minore di quello risultante dall'accertamento con adesione effettuato dalla società; oppure (come sembrerebbe invece doversi logicamente desumere dalle argomentazioni prospettate nell'ordinanza di rimessione) dal non censurato comma 8 dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 564 del 1994, quale convertito dalla legge n. 656 del 1994, nella parte in cui fa venir meno, a séguito dell'intervenuta definizione dei redditi sociali mediante accertamento con adesione, l'obbligo per la società di conservare, ai fini fiscali, i documenti e le scritture contabili (fermo, comunque, l'obbligo di conservare i registri IVA);

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente adduce una motivazione contraddittoria, perché afferma, da un lato, che la disposizione censurata, ove applicabile anche alle persone fisiche che siano socie di società le quali abbiano definito i redditi sociali con adesione entro il termine del 15 dicembre 1995, violerebbe l'art. 24 Cost., dall'altro, che la medesima disposizione, ove invece non fosse applicabile ai soci suddetti (come nel caso di accoglimento della sollevata questione), creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soci, a seconda che la società abbia provveduto o no alla definizione entro il termine indicato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 361

Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» - Estensione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di uguaglianza e di tutela dell'unità familiare, nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli - Lamentata lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Omessa estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Lamentata irragionevolezza - Questione priva di rilevanza in quanto concernente norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, lettera *c*) e 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 30 maggio 2006 dal Giudice di pace di Siracusa sul ricorso proposto da O.K. contro la Prefettura di Siracusa, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 maggio 2006, emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione nei confronti di O.K., il Giudice di pace di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, lettera *c*), e 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, rileva che dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita nel corso dell'udienza, risulterebbe che il ricorrente è nato e residente in Italia, nonché inserito in un «regolare nucleo familiare», costituito da padre, madre e tre fratelli; elementi di cui il decreto di espulsione non terrebbe affatto conto. Con la conseguenza che il disposto accompagnamento alla frontiera si porrebbe in contrasto con l'art. 13, comma 15, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale esclude «l'applicazione di detta misura nei confronti dello straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

che, a parere del giudice *a quo*, tra i diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 2 della Costituzione, rientrerebbe «a pieno titolo» anche il diritto all'unità familiare, assumendo sul punto rilevanza l'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per un verso, sarebbe «fortemente ispirato al rispetto dell'unità familiare» poiché «dispone il divieto di espulsione degli “stranieri conviventi con i parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana”»; per altro verso, detta norma avrebbe «esaltato il principio dell'unità familiare in favore del cittadino italiano» negandolo, invece, al cittadino straniero;

che il giudice rimettente, pertanto, sollecita una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana», escludendo analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio principale, risulterebbe, altresì, rilevante la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;

che, detta disposizione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 30 della Costituzione, afferma il «diritto e il dovere dei genitori di “mantenere” i figli», e che, ad avviso del rimettente, tale «formula (...) non può intendersi limitata all'ambito del mero sostentamento materiale, ma piuttosto estesa fino a ricomprendervi ogni forma di assistenza e sostegno dei quali i figli mostrino, stabilmente ovvero occasionalmente, di avere bisogno»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, o in subordine, manifestamente infondate.

Considerato che, il Giudice di pace di Siracusa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana», escludendo analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno» per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del d.lgs. n. 286 del 1998 «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, quanto alla censura relativa all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha già esaminato identica questione di legittimità costituzionale dichiarandola manifestamente infondata con l'ordinanza n. 158 del 2006 e, pertanto, stante l'immutato quadro normativo, le argomentazioni poste a base della indicata pronuncia devono essere confermate;

che, in particolare, la Corte ha affermato che, secondo giurisprudenza costante, «il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando “un corretto bilanciamento dei valori in gioco”, esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli (sentenza n. 353 del 1997)»;

che, quanto alla questione relativa all'art. 29, comma 1, lett. *b-bis*), del d.lgs. n. 286 del 1998, il rimettente, essendo chiamato a giudicare sulla legittimità del decreto di espulsione impugnato, non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare;

che, pertanto, in difetto del requisito della rilevanza, la stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 362

Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 202 e 203, commi primo e secondo.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 15 novembre 2004 dal Tribunale ordinario di Roma nel giudizio civile vertente tra il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (CAIRF) in liquidazione coatta amministrativa e la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione del CAIRF in liquidazione coatta amministrativa e quello, fuori termine, della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per il CAIRF in liquidazione coatta amministrativa e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 15 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza dell'impresa, anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari nell'ambito di detta procedura e, pertanto, stabiliscono che la prescrizione di dette azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario e non dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura medesima;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: *a)* in data 24 gennaio 1992 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (CAIRF); *b)* con sentenza del 1° ottobre 1998, il Tribunale ordinario di Roma aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 202 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), lo stato di insolvenza del medesimo Consorzio; *c)* il commissario liquidatore, con atto di citazione notificato il 25 marzo 2003, aveva convenuto in giudizio la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, dei pagamenti effettuati dal consorzio debitore, a favore della convenuta, nell'anno anteriore al decreto di apertura della procedura concorsuale; *c)* la banca aveva eccepito la prescrizione dell'azione, per essere decorsi più di cinque anni dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che il giudice *a quo* premette poi, in punto di diritto, che gli artt. 197, 200, 202 e 203, commi primo e secondo, della legge fallimentare, nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, consentono l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari solo dopo l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza e che pertanto, in base alla chiara lettera di tali disposizioni e come confermato dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, soltanto da tale accertamento decorre il termine di prescrizione delle suddette azioni revocatorie;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, il giudice *a quo* afferma che la suddetta disciplina della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare esercitata nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa viola l'art. 3 Cost., perché è irragionevolmente diversa da quella dettata per il fallimento ed è inoltre intrinsecamente irragionevole, nella parte in cui non prevede che l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa, contenuto nel decreto amministrativo di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia sufficiente a legittimare il commissario liquidatore ad esercitare l'azione revocatoria ed a far decorrere, di conseguenza, il termine di prescrizione di tale azione;

che, in particolare, quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento, il giudice *a quo* muove dal rilievo che l'art. 202 della legge fallimentare consente — con effetti da lui ritenuti «confliggenti con un elementare principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche» — che lo stato di insolvenza di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa possa essere giudizialmente accertato anche dopo l'apertura della procedura, con riferimento al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, con la conseguenza che, in tale ipotesi, alcuni effetti scaturiscono direttamente dal provvedimento amministrativo che dà inizio alla procedura, mentre altri, tra cui l'esperibilità delle azioni revocatorie e la decorrenza della prescrizione di tali azioni, hanno la loro fonte nel provvedimento giurisdizionale dichiarativo dello stato d'insolvenza;

che detta disciplina, secondo il rimettente, comporterebbe una ingiustificata diversità di trattamento rispetto al fallimento: in questo, «la individuazione degli atti pregiudizievoli ai creditori», assoggettabili a revocatoria, «decorre a ritroso dall'accertamento dello stato di insolvenza (cosiddetto periodo sospetto) e cioè dalla sentenza dichiarativa di fallimento», con la quale si apre la procedura fallimentare; nella liquidazione coatta amministrativa, invece, «da un lato si fa riferimento — per la individuazione degli atti revocabili — alla data del decreto amministrativo, dall'altro — per l'esercizio dell'azione — alla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza», che può intervenire anche molto tempo dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta;

che, quanto alla intrinseca irragionevolezza della norma denunciata, il giudice *a quo* afferma che lo stato di insolvenza dell'impresa, cioè «il presupposto oggettivo che costituisce il fondamento dell'azione revocatoria invero risulta essere già stato accertato con l'emissione del decreto amministrativo così da imporre che da quel momento il commissario liquidatore sia legittimato all'azione revocatoria», come risulterebbe in modo evidente dal testo dell'art. 2545-terdecies del codice civile, introdotto con la riforma della normativa sulle società cooperative, il quale ha sostituito, quale presupposto oggettivo della liquidazione coatta amministrativa di dette società, l'«insolvenza della società» alla «insufficienza delle attività per il pagamento dei debiti», prevista dal previgente art. 2540 cod. civ., tanto da rendere priva di senso una sentenza di accertamento di uno stato di insolvenza dell'impresa già accertato dall'autorità governativa;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* afferma che l'applicazione delle norme denunciate, «in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, è determinante ai fini della decisione»;

che si è costituito il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (CAIRF) in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, parte attrice nel giudizio *a quo*, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

che, secondo detto Consorzio, le situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente (cioè la sentenza di fallimento ed il decreto con cui viene disposta l'apertura della liquidazione coatta amministrativa) sono eterogenee e, perciò, non comparabili tra loro;

che la stessa parte rileva, altresì, che la Corte costituzionale, in una questione analoga, ha già affermato, con la sentenza n. 301 del 2005, che: *a)* non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione — senza limiti di tempo — di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; *b)* non è arbitrario sostenere che, in base al principio di cui all'art. 2935 cod. civ., il termine prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non da quella del precedente decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa; *c)* la decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non comporta la lesione del generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche;

che la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, parte convenuta nel giudizio *a quo*, ha depositato, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, una memoria fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, o, comunque, infondata, perché l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza — in quanto si svolge con le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed è suscettibile di passare in giudicato — costituisce «l'unico accertamento che può fungere da presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, tanto nel fallimento, quanto nella liquidazione coatta amministrativa», con conseguente decorrenza del termine di prescrizione delle azioni revocatorie dalla data della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Considerato che il Tribunale ordinario di Roma dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'eseribilità delle azioni revocatorie fallimentari nell'ambito di detta procedura e, pertanto, stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario e non dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura medesima;

che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni censurate violano l'art. 3 Cost., perché, stabilendo che il termine di prescrizione delle azioni revocatorie decorre dalla data della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa già posta in liquidazione coatta amministrativa, pongono una disciplina: *a)* ingiustificatamente diversa da quella dettata per il fallimento, nel quale detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale (cioè dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento); *b)* intrinsecamente irragionevole, in quanto esige un accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa, nonostante che detto accertamento sia già contenuto nel decreto amministrativo di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che la questione è manifestamente infondata;

che il rimettente formula le sue censure muovendo da due diverse premesse interpretative;

che la prima premessa — secondo cui la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa — è pacificamente condivisa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (*ex plurimis*, sentenza n. 14279 del 2006) ed è già stata considerata plausibile e non arbitraria da questa Corte (sentenza n. 301 del 2005);

che, peraltro, a tale premessa il giudice *a quo* fa seguire, nel suo percorso argomentativo, una seconda premessa manifestamente erronea, affermando la sostanziale corrispondenza tra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro, e da ciò deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, nella parte in cui non consente che le azioni revocatorie siano esperibili sin dal momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e non stabilisce che la prescrizione di tali azioni decorra da tale momento;

che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza;

che, infatti, il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo il quale, a differenza dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato;

che il rimettente, operando tale assimilazione, pone pertanto a raffronto situazioni eterogenee;

che devono essere invece assimilate la sentenza dichiarativa di fallimento e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, in ragione della loro comune natura giurisdizionale;

che da tali rilievi consegue, in primo luogo, l'insussistenza della denunciata disparità di trattamento, perché, tanto nel fallimento quanto nella liquidazione coatta amministrativa apertasi senza previo accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, le azioni revocatorie sono esperibili solo dopo la dichiarazione giudiziale di detto stato ed è pertanto coerente con tale regime che esse siano soggette a un termine di prescrizione decorrente dall'accertamento dell'insolvenza;

che dagli stessi rilievi consegue, in secondo luogo, l'insussistenza della denunciata intrinseca irragionevolezza della normativa censurata: detto accertamento giudiziario non costituisce, infatti, una inutile duplicazione della valutazione dell'autorità governativa di vigilanza effettuata in sede di emissione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto non è irragionevole che tale valutazione compiuta dall'autorità governativa abbia una valenza minore, per funzione ed effetti, rispetto al successivo accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 363

Ordinanza 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 168, terzo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in correlazione con l'art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24 e 111.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell'esecuzione nonché violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 168, terzo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in correlazione con l'art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto e quinto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 168, terzo comma, del codice penale, e 674, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), promossi con ordinanze del 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento penale a carico di S. D. e dell'8 maggio 2003 dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, nel procedimento penale a carico di D. M. iscritte al n. 25 del registro ordinanze 2005 ed al n. 210 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2005 e 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, pervenuta alla Corte l'8 giugno 2006, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui prevede la possibilità di revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizio-

nale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, anche quando si tratti di beneficio accordato ai sensi del comma 3 dell'art. 444 del codice di procedura penale (e, cioè, a seguito di richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale);

che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad una persona, a norma dell'art. 444, comma 3, cod.proc.pen., con due sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 5 febbraio 1997 ed il 27 novembre 1997;

che la richiesta — ad avviso del giudice *a quo* — andrebbe accolta limitatamente alla seconda sentenza: giacché con essa la sospensione condizionale era stata concessa alla persona in questione per la terza volta, e dunque in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.;

che il rimettente dubita, tuttavia, sotto plurimi profili, della legittimità costituzionale della norma denunciata;

che la possibilità, introdotta dalla legge n. 128 del 2001, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale erroneamente concessa sarebbe, in effetti, pienamente compatibile con la Costituzione allorché si discuta di beneficio accordato a seguito di giudizio ordinario, o di altro rito che consenta comunque una «piena dialettica processuale» (quale il giudizio abbreviato): trattandosi, in tal caso, di una «rivisitazione» a carattere puramente dichiarativo, che incide soltanto «sull'esercizio del potere e sulla statuizione del giudice»;

che del tutto diversa risulterebbe, invece, la situazione nel caso di patteggiamento, allorché l'imputato accetti di essere sottoposto a pena, rinunciando a «difendersi provando», solo in quanto gli venga garantita la sospensione condizionale;

che, in tale ipotesi, sarebbe difatti irragionevole che, dopo la formazione del giudicato, l'accertamento di un errore dello Stato determini la revoca unilaterale dell'accordo, già intervenuto con l'imputato, unicamente nella parte che rappresenta il fondamento essenziale della richiesta di quest'ultimo; essendo possibili altre e «più congrue» soluzioni: quale, ad esempio, un nuovo accordo che non preveda la sospensione condizionale, ma con «rimodulazione della pena patteggiata»; ovvero l'integrale ripetizione del processo a richiesta dell'imputato, ove questi reputi non più conveniente il rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.;

che la circostanza che l'accordo, sulla cui base l'imputato si è indotto a rinunciare al processo, venga travolto solo nella parte favorevole all'imputato medesimo, senza che quest'ultimo recuperi la facoltà di «difendersi provando», implicherebbe anche una violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.);

che risulterebbero vulnerati, infine, i principi del «giusto processo» enunciati dall'art. 111 Cost., in forza dei quali, da un lato, può considerarsi «giusto» solo il processo che consente il pieno contraddittorio fra le parti; e, dall'altro lato, la rinuncia al contraddittorio può conseguire solo ad una scelta consapevole dell'imputato: scelta necessariamente ancorata a dati certi, le cui conseguenze non potrebbero essere, dunque, unilateralmente modificate dallo Stato dopo la formazione del giudicato;

che, con l'altra ordinanza pure indicata in epigrafe, il Tribunale di Nuoro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto e quinto comma, Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., «in relazione» all'art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (modificato anch'esso dall'art. 1 della legge n. 128 del 2001);

che il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa ad un soggetto, a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., con sentenza emessa il 3 aprile 2003: richiesta motivata col rilievo che detta persona aveva già in precedenza fruito due volte del beneficio, in virtù di sentenze dell'11 marzo 1974 e del 18 agosto 1991;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione — premesso che in base all'art. 111, quarto e quinto comma, Cost., il principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti può trovare deroga solo «per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» — il giudice *a quo* osserva come, nel caso di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., la richiesta di concessione della sospensione condizionale costituisca parte integrante del consenso dell'imputato all'adozione di un rito non fondato sul contraddittorio delle parti;

che, in coerenza con ciò, il citato art. 444, comma 3, cod. proc. pen. prevede che la mancata concessione del beneficio comporti il rigetto della richiesta ed il ritorno alla regola generale del processo celebrato in contraddittorio; mentre la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere che, in sede di impugnazione, l'accertamento della illegittima concessione della sospensione condizionale inficia non soltanto il relativo capo della sentenza, ma l'intero accordo raggiunto dalle parti;

che la razionalità di tale meccanismo e la sua corrispondenza al principio dettato dall'art. 111, quarto e quinto comma, Cost. verrebbero tuttavia meno, in sede esecutiva, per effetto delle disposizioni censurate;

che da un lato, infatti, la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell'esecuzione, farebbe sì che l'imputato si trovi ad essere stato giudicato in un processo svoltosi in assenza di contraddittorio senza il suo consenso, in quanto questo era condizionato al riconoscimento del beneficio;

che, da un altro lato, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra la fase di cognizione, nella quale il riscontro della non concedibilità del beneficio porta al rigetto della richiesta, ovvero, in sede di impugnazione, all'annullamento dell'intero accordo, «ric conducendo il giudizio nei binari ordinari»; e la fase di esecuzione, in cui invece la revoca del solo beneficio non incide sul giudicato relativo all'applicazione della pena;

che in entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui — in correlazione con il disposto dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale (anch'esso modificato dal citato art. 1 della legge n. 128 del 2001) — prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa «in violazione dell'art. 164, quarto comma» cod. pen., «in presenza di cause ostative», anche quando si tratti di beneficio accordato ai sensi del comma 3, dell'art. 444 del codice di procedura penale (e, cioè, a seguito di richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale);

che, con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, si deve peraltro osservare come, alla luce dell'indirizzo nettamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la nuova ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. non possa operare in rapporto ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001: e ciò tanto ove si ritenga che la norma impugnata abbia carattere sostanziale (valendo allora il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, di cui all'art. 2 cod. pen.); quanto ove le si attribuisca carattere processuale (valendo allora il principio *tempus regit actum*, che esclude che le nuove norme possano applicarsi agli atti e fatti «esauriti» sotto l'impero della legge anteriore);

che, nel caso di specie — secondo quanto riferito nell'ordinanza di rimessione — si discute della revoca di una sospensione condizionale concessa con sentenza divenuta irrevocabile il 27 novembre 1997, e dunque prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001; senza che, peraltro, il giudice rimettente si ponga affatto il problema di diritto intertemporale dianzi evidenziato;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, quanto alla questione sollevata dal Tribunale di Nuoro, va rilevato come, con la disposizione di cui al censurato terzo comma dell'art. 168 cod. pen., il legislatore abbia inteso introdurre uno strumento capace di porre rimedio, a posteriori, alla illegittima reiterazione della sospensione condizionale della pena: e ciò nella precipua ottica di ovviare agli inconvenienti derivanti dal difettoso funzionamento dell'istituto del casellario giudiziale, il quale, a causa dei ritardi negli aggiornamenti, impedisce spesso al giudice di riscontrare, al momento del giudizio, l'esistenza di precedenti condanne a pena sospesa, ostative ad una nuova concessione del beneficio;

che, in tale ottica, un indirizzo interpretativo ritiene che — in coerenza col rilevato obiettivo di non far «lucrare» all'imputato vantaggi conseguenti ad errori «invincibili» del giudice, dipendenti dalle disfunzioni di strutture ausiliarie — la possibilità di revoca *in executivis* della sospensione condizionale debba intendersi limitata,

ad onta della indifferenziata lettera della norma, alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo non fosse conoscibile nella fase di cognizione: mentre, in caso contrario — quando, cioè, il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio a causa di una erronea valutazione — anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione;

che, a sostegno di tale soluzione, si allega anche l'argomento di ordine sistematico, per cui solo nella prospettiva dianzi indicata la norma non porrebbe problemi di violazione del giudicato — trasformando lo strumento censurato in un nuovo mezzo straordinario di impugnazione *contra reum*, svincolato da limiti temporali — poiché non si tratterebbe di rivedere una decisione erronea presa in sede di cognizione, ma soltanto di eliminare una violazione di legge commessa in presenza di una situazione oggettiva, non percepita né percepibile dal giudice della cognizione, ma divenuta conoscibile solo *ex post*;

che il rimettente non tiene affatto conto, peraltro, dell'orientamento interpretativo ora ricordato, anche solo per contestarne la validità;

che, di conseguenza, il giudice *a quo* non precisa se, nel caso sottoposto al suo esame, i precedenti ostativi fossero o meno conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione; precisazione che risulterebbe, per contro, tanto più necessaria — nella cornice della tesi interpretativa dianzi ricordata — a fronte del fatto che, secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, le due precedenti sospensioni condizionali erano state concesse all'imputato con sentenze anteriori, rispettivamente, di ben 19 e 12 anni rispetto a quella di cui si discute nel giudizio *a quo*: il che potrebbe indurre a dubitare che — pur tenendo conto dei possibili ritardi negli aggiornamenti — le sentenze stesse non figurassero nel certificato del casellario giudiziale al momento della decisione;

che, pertanto, anche tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168, terzo comma, del codice penale, e 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, e dal Tribunale di Nuoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2007
(della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche - Soggetti qualificati a termini di legge - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 6, comma 1, con il quale è stato modificato l'art. 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, 91, 92.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche - Procedimento, criteri, pubblicità preventiva e successiva - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 7, commi 2 e 3, con i quali sono stati modificati l'art. 9, commi 1 e 2, e l'art. 33, comma 1-*bis*, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3, 124.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Progettazione - Verifica e validazione del progetto - Criteri di affidamento e condizioni di pubblicità - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 8, con il quale è stato modificato l'art. 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), *l*), *m*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 112.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Offerte anomale - Verifica di congruità in contraddittorio con l'interessato su richiesta della stazione appaltante - Facoltatività della verifica di congruità e delle giustificazioni del prezzo - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 22, nella parte in cui introduce l'art. 31-*bis*, commi 1 e 2, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 86, 87, 88.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento a trattativa privata dei contratti pubblici - Mancata distinzione tra procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione del bando, mancato recepimento della normativa comunitaria, introduzione di nuove e diverse ipotesi - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, contrasto con la normativa europea e con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 24, con il quale è stato modificato l'art. 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*), direttiva comunitaria n. 2004/18/CE, artt. 30 e 31; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 56 e 57.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Subappalto - Sospensione dei pagamenti in favore dell'affidatario allorquando questi non trasmette le fatture concernenti le lavorazioni eseguite dal subappaltatore debitamente quietanziate - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 29, con il quale è stato modificato l'art. 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Leasing immobiliare ovvero locazione finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 32, nella parte in cui introduce l'art. 46-bis, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 160-bis.

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori pubblici di interesse regionale - Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Procedimento, criteri, pubblicità - Ricorso del Governo - Denunciata invasione dell'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, di tutela dei beni culturali, contrasto con la normativa statale di settore.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, art. 43, commi 1 e 2, nella parte in cui introduce l'art. 70-bis, della legge 7 novembre 2003, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l), m), s), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95 e 96.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7 commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1 della legge regionale 20 luglio 2007 n. 17, recante modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», pubblicata sul B.U.R. n. 65 del 24 luglio 2007.

Nell'esercizio della propria competenza legislativa, la Regione Veneto ha emanato la legge regionale n. 17/2007 con la quale ha apportato una serie di integrazioni e modifiche alla propria precedente legge n. 27 del 7 novembre 2003 mediante la quale aveva inteso introdurre una disciplina organica in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Detta legge, composta da 73 articoli, definisce le procedure relative alla programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori di interesse regionale e introduce una particolare disciplina per quel che concerne il finanziamento di opere pubbliche attraverso l'apporto di capitali privati (project financing). Di rilievo sono anche le disposizioni con le quali la regione ha stabilito le modalità di destinazione, sotto forma di contributi, delle risorse del proprio bilancio per la realizzazione di opere di interesse regionale. Da ricordare, infine, che si è anche provveduto alla istituzione di un Osservatorio regionale degli appalti, con compiti fra l'altro, di consulenza delle stazioni appaltanti e alla individuazione degli strumenti specifici per favorire la realizzazione di interventi ritenuti strategici.

La menzionata legge è stata oggetto di importanti modifiche ed integrazioni per effetto della recente legge regionale 20 luglio 2007, n. 17.

Senonché, alcune delle norme della legge regionale in questione non appaiono in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative nella materia e per tal motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverle impugnare e a tanto in effetti si procede mediante il presente ricorso.

Ora, è noto che la questione del riparto di competenza legislativa fra Stato e regioni in materia di affidamento ed esecuzione di commesse pubbliche ha avuto di recente un notevole contributo interpretativo ad opera delle sentenze n. 303 e 304 del 2003 e n. 345 del 2004 della Corte costituzionale, nonché una precisa regolamentazione ad opera del c.d. «Codice degli appalti» di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

In base ai principi desumibili dalle pronunce e dalle norme ora richiamate, è possibile affermare che la materia degli appalti pubblici — ancorché non espressamente menzionata dall'art. 117 della Costituzione — non appartiene per residualità alla competenza legislativa delle regioni.

Come affermato da codesta Corte «si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e, pertanto, possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative dello Stato, ovvero a potestà legislative concorrenti».

Se, dunque, si procede a scomporre la disciplina degli appalti pubblici in tutti i suoi momenti (dell'organizzazione, della programmazione, del finanziamento, della scelta del contraente, della sua qualificazione, dell'esecuzione del contratto, delle controversie) si ha che ciascuno di essi può essere ricondotto all'ambito di legislazione cui appartiene la relativa materia, e, di conseguenza, può essere individuato il soggetto titolare della connessa potestà legislativa.

Per grandi linee, si può affermare dunque che tutto ciò che attiene alla fase dell'affidamento dell'appalto — contenuto dei bandi di gara, criteri di aggiudicazione, disciplina della gara, qualificazione dei concorrenti — rientra nel generale concetto di regolamentazione della concorrenza e di regolazione del mercato (ed in questa prospettiva è la genesi di tutta la normativa comunitaria in materia, nonché la ragione della predominanza di questa sulla normativa interna), regolamentazione che, in quanto tale, appartiene allo Stato in via esclusiva.

In tal senso è espressamente l'orientamento della Corte costituzionale, che ha affermato che l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo le procedure ad evidenza pubblica costituisce la concreta attuazione della pienezza dei rapporti concorrenziali. «Le procedure ad evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della Comunità europea (*cf.* da ultimo, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche. Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza» (Corte cost. 345/2004).

E la ragione è più che evidente e risiede nella insopprimibile esigenza che il mercato e le sue regole non soffrano della frantumazione conseguente alla pluralità di possibili discipline, articolate secondo le differenziazioni del territorio regionale e ciascuna rispondente a finalità politiche diverse, ed abbiano viceversa una disciplina omogenea ed unitaria su tutto il territorio nazionale.

Per altro verso occorre tener presente che la normativa di settore non risponde soltanto all'esigenza di assicurare la massima concorrenzialità fra le imprese in attuazione di principi sovranazionali soprattutto di matrice comunitaria ma anche all'esigenza, altrettanto rilevante, dell'amministrazione di individuare un contraente che sia affidabile sia sotto il profilo tecnico che finanziario. Sotto il primo profilo basti pensare alla imponente organizzazione di uomini e mezzi unitamente alla disponibilità di moderne tecnologie che in molti casi l'imprenditore deve possedere per poter aspirare ad eseguire determinati contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche (ad esempio ponti, viadotti, gallerie ecc.). Sotto il secondo profilo basti ricordare che in molti casi la esecuzione di appalti affidati da pubbliche amministrazioni impegna l'imprenditore per un arco temporale consistente (è il caso di appalti di lavori aventi ad oggetto opere di grandi dimensioni e complessità ovvero il caso di appalti di servizi che per loro natura hanno carattere continuativo) durante il quale si deve mantenere attiva la struttura aziendale il che comporta costi notevoli.

Si può, quindi, affermare che nella misura in cui la normativa di settore risponde anche all'esigenza della stazione appaltante di poter aggiudicare l'appalto ad un soggetto che sia in possesso di certi requisiti che costitui-

scono indice della sua capacità finanziaria e tecnica incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica (che, per così dire, costituisce l'altra faccia della medaglia rispetto al concetto di concorrenza) come noto, tutelata dall'art. 41 della Costituzione. È evidente, infatti, che la normativa in materia di contratti pubblici preordinata alla individuazione dei requisiti occorrenti per poter aspirare all'aggiudicazione di un determinato appalto integra e completa la menzionata norma costituzionale, visto e considerato che finisce per conformare il diritto di iniziativa economica o, per meglio dire, l'attività d'impresa nello specifico settore qui considerato.

In conclusione si ha ragione di ritenere che nella specifica materia che in questa sede viene in considerazione lo Stato disponga di una potestà legislativa esclusiva che trova il suo fondamento non soltanto nell'art. 117, comma secondo, lettera *e*) (tutela della concorrenza) ma anche nell'art. 117, comma secondo, lettere *l*) e *m*) nella parte in cui stabiliscono una riserva di legge in suo favore per tutto quanto attiene all'ordinamento civile e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili fra i quali va senza dubbio annoverato il diritto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale che non casualmente trova la sua principale regolamentazione nelle norme contenute nel libro V del Codice civile concernenti appunto l'impresa.

Le regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano), quindi, non possono emanare autonome norme di legge destinate a disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Il discorso ovviamente si pone negli stessi termini con riguardo ad altri aspetti della materia dei lavori pubblici (e dei contratti pubblici in genere), quali la sottoscrizione del contratto e la sua esecuzione, il subappalto, la disciplina delle controversie.

È infatti evidente che tutta la vicenda contrattuale appartiene alla disciplina civilistica delle obbligazioni, delle loro fonti, del loro adempimento, del loro inadempimento e delle relative conseguenze giuridiche (non a caso il contratto di appalto trova compiuta disciplina negli articoli del codice civile, e l'appalto pubblico è tradizionalmente ritenuto un contratto di diritto privato, ancorché speciale), e, come tale, rientra a pieno titolo nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta, sempre a norma dell'art. 117 della Costituzione, legiferare in tema di ordinamento civile e penale.

Le regioni (e le provincie autonome), quindi, non possono nemmeno emanare norme proprie volte a regolare gli aspetti contrattuali degli appalti pubblici.

Possono invece emanare norme dirette a disciplinare argomenti ed istituti che sono oggetto di competenza legislativa concorrente (programmazione, esercizio ed effetti dei poteri approvativi specialmente per quanto attiene all'ambito urbanistico ed espropriativo, ecc.), ma ciò nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle norme statali.

Questo è l'assetto delle competenze legislative nella materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture quale risulta dalla più corretta interpretazione dei principi costituzionali, e quale attualmente accolta nella più recente normativa emanata dallo Stato sul punto: l'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sulla base delle suesposte considerazioni di carattere preliminare e generale il Presidente del Consiglio dei ministri giusta delibera del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2007 intende impugnare la legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 che comportano senza dubbio il superamento della linea di demarcazione della potestà legislativa tra Stato e regioni tracciata dalla Costituzione e, comunque, travalicano i limiti della competenza legislativa regionale in materia.

Ciò è avvenuto, secondo la Presidenza del Consiglio ricorrente, in relazione alle norme che di seguito specificamente si elencano e si censurano.

Articolo 6, comma 1, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) della Costituzione.

Con la menzionata disposizione è stata modificata la norma (art. 8 della legge 7 novembre 2003, n. 27) che regola l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche essendo ora previsto che i predetti servizi possono essere affidati «a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2».

Contestualmente il menzionato art. 9, comma primo, della legge regionale n. 27 del 2003 è stato modificato con l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 17/2007 qui impugnata che testualmente recita «I servizi di cui all'art. 8, comportanti un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventive e successive».

La disciplina è diversa da quella dettata dallo Stato nell'ambito della propria competenza esclusiva con l'art. 91, commi primo e secondo, del decreto legislativo n. 163/2006. Secondo la norma di fonte statale, infatti, gli incarichi di progettazione (direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici) per importi superiori a euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.), mentre per i soggetti operanti nei settori speciali trovano applicazione le disposizioni previste nella terza parte del Codice (art. 206 e ss.) (*cf.* art. 91, comma primo cit.). Per gli incarichi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria è, invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei soggetti esterni alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, ma la scelta dovrà necessariamente essere motivata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Inoltre e, per quanto più da vicino rileva, l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata alla quale dovranno essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo che non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione e individuati sulla base di informazioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato.

Come si può facilmente arguire dalla comparazione delle menzionate disposizioni la norma regionale in sostanza lascia le stazioni appaltanti libere di scegliere le modalità attraverso le quali affidare incarichi aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura comportanti un compenso non superiore a 40.000,00 euro che, a rigor di logica, potrebbero essere anche attribuiti senza svolgimento di alcun serio confronto concorrenziale dal quale, al contrario, la normativa statale ha inteso non potersi prescindere, visto e considerato che ha imposto di inviare previo invito ad almeno cinque soggetti.

Sempre per quanto concerne le procedure di affidamento degli incarichi aventi ad oggetto i servizi sopra specificati, ma comportanti l'erogazione di un compenso superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, il secondo capoverso dell'art. 6, comma primo, in sostanza rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta con il quale andranno stabiliti i criteri sulla base dei quali le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento degli stessi, che non necessariamente andranno a rispecchiare il disposto dell'art. 92, comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006.

In disparte ogni considerazione in merito al fatto che le modifiche che il legislatore regionale ha inteso introdurre sembrano chiaramente ispirate dall'intento di lasciare alle stazioni appaltanti maggiore libertà nella scelta dei professionisti esterni di cui avvalersi per l'espletamento di adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, quel che qui preme evidenziare è che mediante le menzionate disposizioni il legislatore regionale ha certamente invaso l'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale.

Ed invero la norma di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 non costituisce niente altro che espressione della potestà legislativa statale in materia di procedure di affidamento che lascia alle regioni margini assai limitati di intervento, comunque concernenti i soli profili attinenti all'organizzazione amministrativa (*cf.* art. 4 del d.lgs. n. 163/2006), stante la diretta incidenza che la predetta normativa produce sul confronto concorrenziale che deve svilupparsi fra le imprese che mirano ad aggiudicarsi appalti pubblici e, più in generale, fra coloro che aspirino a vedersi affidare incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di servizi strettamente correlati alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, e, sulle modalità attraverso le quali si esplica l'attività d'impresa nello specifico settore qui considerato.

Ed infatti a ben considerare i contenuti della disposizione che si è inteso impugnare ci si avvede agevolmente che il legislatore regionale si è spinto ben oltre i suddetti limiti posto che, nella sostanza, ha deproceduralizzato l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria integrata per i quali siano previsti compensi inferiori a euro 40.000,00 e, in buona sostanza, affidato alla giunta (Organo amministrativo) il compito di individuare i criteri sulla base dei quali le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento dei medesimi servizi per i quali siano previsti compensi superiori a euro 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria.

Risulta, quindi, evidente il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) e *m*) della Costituzione alla stregua del quale si è ritenuto che nella specifica materia dei lavori e contratti pubblici lo Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva per tutto quanto attiene alle procedure attraverso le quali deve pervenirsi all'affidamento ovvero all'aggiudicazione degli appalti, cui si affiancano le procedure per l'affidamento di tutti quegli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di attività tecnico-amministrativa strumentale, prodromica e comunque connessa alla progettazione e esecuzione degli appalti pubblici (non a caso di si tratta di procedure che trovano la loro regolamentazione sia a livello di disciplina statale che a livello di disciplina regionale nel medesimo contesto normativo concernente l'affidamento degli appalti), trattandosi di un complesso normativo attraverso il quale deve essere massimamente assicurato il confronto concorrenziale (non a caso si tratta di materia su cui è intervenuto in modo assai puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare sensibilmente l'esercizio dell'attività d'impresa.

Articolo 7, commi 2 e 3 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) della Costituzione.

Si è già avuto modo di accennare al contenuto dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 17 del 20 luglio 2007 con il quale è stato modificato l'art. 9 della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 il cui nuovo testo è il seguente «I servizi di cui all'art. 8, comportanti un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventive e successive».

Con il terzo comma della menzionata disposizione è stato ulteriormente modificato l'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 27/2003 il cui testo originario era stato sostituito per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma primo, lettera *b*) della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23. La norma attualmente in vigore recita testualmente «Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet».

Entrambe le norme introducono una disciplina concernente l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e le modalità da seguire per la pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto i suddetti servizi per l'espletamento dei quali siano previsti compensi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria e, in particolare, al di sotto della somma di euro 40.000,00 che si differenzia radicalmente dalla disciplina dettata dal legislatore statale negli artt. 91 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Si è già visto che per effetto di quanto previsto dal menzionato art. 91 gli incarichi di progettazione per importi superiori a euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.), mentre per i soggetti operanti nei settori speciali trovano applicazione le disposizioni previste nella terza parte del Codice (art. 206 e ss.) (*cf.* art. 91, comma primo cit.). Per gli incarichi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria è, invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei soggetti esterni alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) ma la scelta dovrà necessariamente essere motivata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Inoltre e, per quanto più da vicino rileva, l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata alla quale dovranno essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo che non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione e individuati sulla base di informazioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato.

Dalla comparazione delle menzionate disposizioni si evince con chiarezza che il legislatore regionale ha inteso discostarsi dalla disciplina di cui all'art. 91, comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006 che in relazione ad ogni e qualsiasi affidamento di servizi attinenti a servizi e progettazione per i quali si debbano corrispondere meno di 100.000,00 euro ha imposto alla p.a. di procedere mediante trattativa privata invitando almeno cinque soggetti. Infatti è stata individuata una diversa soglia che, in pratica, funge da discriminazione posto che per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria remunerati più di 40.000,00 euro (e meno di 100.000,00) si dovrà procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei criteri individuati con provvedimento della giunta mentre per l'affidamento di servizi dello stesso genere remunerati meno di 40.000,00 euro è lasciata alle amministrazioni operanti nell'ambito della Regione Veneto ampia libertà di scegliere le modalità da seguire per scegliere il professionista di cui avvalersi.

Nell'esplicitare le ragioni poste a fondamento dell'art. 6, comma primo, della legge regionale n. 17 del 20 luglio 2007 si è già evidenziato che la disciplina dettata dalla Regione Veneto è certamente destinata a ridurre il confronto concorrenziale nell'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e tecnici correlati alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, soprattutto nelle ipotesi in cui siano previsti compensi di entità modesta ma, quel che maggiormente preme sottolineare, ai fini che qui interessano, è la chiara invasione della sfera riservata alla potestà legislativa statale conseguente all'emanazione della norma impugnata.

Invero la disciplina introdotta dal legislatore regionale comporta radicali modifiche delle procedure preordinate all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ovvero che abbiano ad oggetto servizi tecnici strumentali, prodromici e comunque connessi alla progettazione e esecuzione degli appalti pubblici in relazione alle quali, come si è già chiarito, lo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *m*) dispone di potestà legislativa esclusiva (eccezion fatta per quanto attiene ai profili di organizzazione), trattandosi di un ambito che deve essere permeato da regole idonee ad assicurare il confronto concorrenziale (tanto vero che si tratta di materia su cui è intervenuto in modo assai puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare sensibilmente l'esercizio dell'attività d'impresa.

Per quanto concerne il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 17 del 20 luglio 2007 della Regione Veneto si è visto che detta norma per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ovvero di altri servizi tecnici connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i quali siano previsti compensi inferiori a 40.000,00 euro prevede che l'onere di pubblicità sia assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione all'osservatorio regionale. Invece l'art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 concernente gli obblighi di pubblicità da osservarsi per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, applicabile all'affidamento dei servizi che qui vengono in considerazione, prevede che debba sempre farsi luogo alla pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma settimo, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante.

Per quanto apparentemente si possa essere portati a ritenere che la disciplina delle modalità attraverso le quali occorre pubblicizzare gli incarichi aventi ad oggetto i servizi di cui si è più volte al fine di consentire a chi vi abbia interesse di averne notizia concernendo misure organizzative rientri nel limitato ambito entro cui le regioni possono legiferare in realtà così non è.

È da tener presente, infatti, che la regolamentazione delle modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicizzare gli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di servizi di architettura, ingegneria e tecnici connessi alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche assume rilievo decisivo al fine di consentire la partecipazione di coloro che aspirino a vedersi attribuire e, quindi si tratta di disposizioni che, a tutti gli effetti, rientrano fra quelle inerenti alle procedure di affidamento. E la miglior riprova di quanto si va qui dicendo sta proprio nel fatto che in definitiva la pubblicizzazione dell'incarico in vista della sua attribuzione costituisce proprio il provvedimento mediante il quale la singola amministrazione avvia la procedura preordinata al suo affidamento. Se, quindi, si tratta dell'atto mediante il quale si apre la sequenza è indubbio che esso viene a tutti gli effetti a costituire parte di essa.

È appena, poi, il caso di aggiungere che le forme mediante le quali le amministrazioni devono notiziare chi vi abbia interesse dell'avvio delle procedure preordinate all'affidamento d'appalti ovvero di servizi connessi alla progettazione ovvero alla esecuzione di opere pubbliche assumono rilievo decisivo poiché da esse può, in larga misura, dipendere la partecipazione di un numero maggiore o minore di imprese ovvero di soggetti interessati a vedersi affidare il singolo incarico professionale e, quindi, la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici pervengano alla effettuazione delle proprie scelte attraverso un pieno e effettivo confronto concorrenziale.

E se così è, allora non può esser dubbio che nel momento in cui il legislatore regionale ha ritenuto di poter normare le modalità attraverso le quali le amministrazioni debbono pubblicizzare gli incarichi del tipo di quelli in precedenza indicati comportanti un compenso inferiore a euro 40.000 ha finito chiaramente con l'invadere l'ambito legislativo riservato al legislatore statale cui soltanto alla stregua di quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione lettere *e*), *l*) e *m*) e dall'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006 è consentito nella specifica materia dei lavori pubblici di regolare le procedure aventi ad oggetto l'affidamento degli appalti e dei servizi di architettura, ingegneria, anche integrata, e tecnici connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

In ultimo si evidenzia che l'art. 33, comma primo-*bis* della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 che indica le ipotesi in cui può farsi luogo all'affidamento di contratti di lavori mediante procedura negoziata richiama nella sua integrità l'art. 9, comma primo, della legge per quanto attiene alla forme attraverso le quali le stazioni appaltanti devono dar notizia agli interessati dell'avvio della predetta procedura, ragion per cui l'auspicio declaratoria d'incostituzionalità di quest'ultima norma, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 7, comma secondo, della legge n. 17 del 20 luglio 2007 oggetto della presente impugnativa, dovrà necessariamente investire anche quest'ultima disposizione.

Articolo 8 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) della Costituzione.

Mediante la suddetta disposizione è stato modificato l'art. 10 comma secondo della legge regionale 7 novembre, n. 27 in tema di verifica e validazione del progetto.

La disposizione risultante dalle modifiche introdotte con la norma impugnata è la seguente «la verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante (espressione questa aggiunta dalla norma impugnata), qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2 (espressione che ha sostituito le parole "in soggetti di fiducia della stazione appaltante")».

La disciplina in questione si differenzia nettamente da quella voluta dal legislatore statale tanto vero che l'art. 112 del d.lgs. n. 163/2003 prevede testualmente che «Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente». Al comma quinto del citato art. 112 rinvia al regolamento anche per quanto attiene alle modalità di verifica fissando tuttavia i criteri cui dovrà ispirarsi la normativa di rango secondario.

In disparte la considerazione che nella sostanza mediante la modifica della parte finale della disposizione in cui si richiama, per quel che concerne i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità, l'art. 9, commi primo e secondo, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 che sono stati contestualmente modificati dall'art. 7, commi secondo e terzo della n. 17 del 20 luglio 2007 e impugnati con il presente ricorso, ragion per cui l'auspicata declaratoria d'incostituzionalità delle menzionate disposizioni dovrebbe riflettersi anche sulle norme della legge che ad esse fanno richiamo, fra cui appunto l'art. 10 che qui viene in considerazione, lo sconfinamento operato dal legislatore regionale è qui più che mai evidente.

Invero l'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006, norma in cui è stato indicato il riparto di competenze fra legislatore statale e legislatore regionale, per come desumibile dal disposto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e dalle chiare indicazioni offerte da codesta Corte nei propri recenti interventi cui si è già fatto cenno, è perentorio nel riservare al legislatore statale la competenza a legiferare in materia di progettazione espressione con la quale ovviamente si è inteso fare riferimento alla normativa regolante ogni aspetto di tale complessa e delicatissima fase del procedimento attraverso il quale le amministrazioni debbono provvedere alla realizzazione delle opere pubbliche.

Non può esser dubbio, allora, che nell'ambito della progettazione rientrano anche quelle norme che, come quella qui considerata, regolano le modalità attraverso le quali si deve procedere alla verifica e validazione dei progetti. Per altro verso non sfuggirà che si tratta pur sempre di norme che, fra l'altro, regolano le procedure per affidare servizi tecnici connessi alla progettazione ragion per cui, anche a voler prescindere da quanto testualmente puntualizzato nel menzionato art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006, si sarebbe senz'altro in un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva del legislatore statale con la conseguenza che la norma impugnata andrà necessariamente espunta dall'ordinamento siccome palesemente configgente con l'art. 117, lettere e), l) e m) della Costituzione.

Articolo 22, nella parte in cui introduce l'art. 31-bis, commi primo e secondo della legge 7 novembre 2003, n. 27, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Per quanto qui rileva si evidenzia che mediante la norma di cui sopra dopo l'art. 31 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 è stato, fra l'altro inserito l'art. 31-*bis* in tema di offerte anomale che testualmente recita «Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all'art. 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia

di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l'interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall'articolo 31-ter.

Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale».

La nuova norma che il legislatore regionale ha voluto a completamento della disciplina in precedenza introdotta a proposito delle offerte anomale presenta delle significative differenze rispetto alla disposizione statale che si occupa dello stesso tema.

Ed infatti mentre dall'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 si evince che la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa la norma regionale restringe di molto l'ambito entro cui la stazione appaltante può (e anzi) deve effettuare siffatto tipo di verifica poiché se si tratta di aggiudicare contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso di importo inferiore alla soglia comunitaria debbono essere sottoposte a verifica di congruità esclusivamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del menzionato d.lgs. n. 163/2003.

Per altro verso è agevole notare la distonia che sussiste fra l'impugnata norma regionale e la menzionata norma statale posto che il quinto comma di quest'ultima dispone testualmente che le offerte debbono essere corredate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all'art. 8, comma secondo, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara mentre, alla stregua di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 31-bis della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 introdotto con la disposizione impugnata, le giustificazioni debbono essere fornite solo ed esclusivamente su richiesta della stazione appaltante dai concorrenti la cui offerta sia risultata anomala.

Orbene è fin troppo noto che la regolamentazione della verifica delle offerte anomale costituisce uno dei capitoli più tormentati della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, considerato che dalle scelte di fondo effettuate in merito alla effettuazione di tale verifica dipende la possibilità di ammettere o meno le singole partecipanti alla gara (*rectius* la possibilità di poter prendere in considerazione la loro offerta) e lo svolgersi del confronto concorrenziale, è fin troppo evidente che si tratta di un ambito in cui il legislatore statale è titolare di legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Chiaro, pertanto, risulta lo sconfinamento del legislatore regionale che dovrà indurre la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione impugnata.

Articolo 24, in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione.

Con la norma indicata in epigrafe il legislatore regionale ha inteso apportare una serie di rilevanti modifiche all'art. 33 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 contenente l'indicazione delle ipotesi in cui può farsi luogo all'affidamento a trattativa privata dei contratti pubblici di interesse regionale.

In sintesi si è provveduto:

1) alla sostituzione della lettera a) del comma primo della norma, in tal modo consentendo il ricorso alla trattativa privata per la realizzazione di tutti gli interventi di importo inferiore a euro 500.000,00;

2) alla modifica della lettera b) del comma primo della norma nella parte in cui si prevedeva la possibilità di far ricorso alla trattativa privata per gli interventi da realizzare mediante l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie;

3) alla modifica della lettera b) del comma primo della norma nella parte in cui si prevede la possibilità di affidare a trattativa privata lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto dello stralcio in esecuzione ora consentita «a condizione che detti interventi e lavori complementari:

1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale;

3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;

4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale»;

4) alla modifica del secondo comma della norma essendosi prevista la possibilità, allorché si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di ricorrere all'affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo; inoltre il capoverso finale della norma è stato corretto nel senso che «l'ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici sempre che il valore dei medesimi non sia superiore a € 400.000,00 qualora permanga l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica»;

5) alla modifica del terzo comma della norma essendosi prevista la possibilità di affidare i contratti di lavori pubblici di importo compreso fra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro a trattativa privata previa gara informale tra almeno cinque soggetti in un serie di casi;

6) alla modifica del comma sesto della norma essendosi previsto che per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000 euro, l'affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento;

7) alla modifica del comma terzo, lettera *b*) della norma essendo stato espunto il capoverso finale della norma che consentiva di affidare i contratti di lavori pubblici di importo compreso fra 300.000,00 e 7.500.000,00 di euro a trattativa privata previa gara informale tra almeno cinque soggetti per la realizzazione di lavori per la cui natura non fosse possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

8) alla modifica del comma terzo, lettera *c*), della norma essendo stato soppresso il capoverso finale e prevista la possibilità di affidare contratti di lavori pubblici di importo compreso fra 300.000,00 e 7.500.000,00 di euro (ora rispettivamente 500.000,00 e 1.000.000,00) a trattativa privata previa gara informale tra almeno cinque soggetti quando fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 l'urgenza, non prevedibile da parte dell'amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa, non è compatibile con le procedure di gara;

9) alla soppressione della lettera *d*) del comma terzo della norma;

10) alla modifica della lettera *e*) del comma terzo essendo stata prevista la possibilità di affidare contratti di lavori pubblici di importo compreso fra 300.000,00 e 7.500.000,00 di euro (ora rispettivamente 500.000,00 e 1.000.000,00) a trattativa privata previa gara informale tra almeno cinque soggetti per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica e nel restauro di beni vincolati quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l'esecuzione unicamente ad operatori economici determinati»;

11) alla soppressione della lettera *f*) del comma terzo della norma;

12) all'introduzione del comma *tre-bis* che testualmente recita «nell'elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia dei lavori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera *a*), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l'aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a*)»;

13) all'introduzione del comma *sette-bis* che recita testualmente «nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell'art. 31-*bis*».

La nuova veste che l'art. 33 della legge regionale 7 novembre 2003 è venuta ad assumere per effetto delle modifiche sostanziali ad essa apportate dalla norma impugnata la differenzia sostanzialmente nei suoi tratti essenziali dalle disposizioni che il legislatore statale, peraltro attenendosi a quanto stabilito dal legislatore dell'Unione europea, ha dettato a proposito della procedura negoziata.

Intanto ed in primo luogo è d'uopo ricordare che il legislatore nazionale ha distinto l'ipotesi della procedura negoziata avviata previa pubblicazione di bando di gara dalla procedura negoziata avviata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Per quanto concerne la prima ipotesi l'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che è consentito alle stazioni appaltanti di aggiudicare contratti pubblici seguendo la procedura negoziata nelle seguenti tassative ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto previsto dal codice in relazione ai requisiti degli offrenti e delle offerte se si tratta di contratti di importo inferiore a un milione di euro;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

Per quanto concerne, invece, la seconda ipotesi l'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che è consentito alle stazioni appaltanti di aggiudicare contratti pubblici seguendo la procedura negoziata nelle seguenti tassative ipotesi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura se si tratta di contratti di lavoro di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

d) nei contratti pubblici relativi a forniture qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto (lettera *a*) del terzo comma dell'art. 57) ovvero nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (lettera *b*) del terzo comma dell'art. 57);

e) per forniture quotate o acquistate in una borsa di materie prime;

f) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;

g) nei contratti pubblici relativi a servizi qualora il contratto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;

g) nei contratti pubblici relativi a lavori e servizi per i lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

3) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta (sempreché la procedura venga avviata nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e che la possibilità di ricorso alla stessa per l'affidamento di lavori e servizi fosse prevista nel bando con il quale era stata avviata la procedura per l'aggiudicazione del contratto iniziale).

Alla stregua di quanto si è sopra sintetizzato appare, pertanto, evidente quindi la differenza corrente fra normativa statale e normativa regionale in ragione della scelta compiuta dal legislatore regionale di consentire sempre e, comunque, il ricorso alla trattativa privata senza necessità di previa pubblicazione di bando di gara.

Al di là della scontata considerazione che il dispensare le stazioni appaltanti sempre e comunque dalla previa pubblicazione del bando di gara rischia di limitare in modo consistente il confronto concorrenziale che, nella prospettiva scelta dal legislatore statale, deve comunque svolgersi in tutta una serie di ipotesi in cui è consentito alle stazioni appaltanti di non seguire le altre procedure (aperta o ristretta) previste dal Codice, di gran lunga più impegnative sul piano degli adempimenti formali (e, conseguentemente, necessitanti di tempi più lunghi e in alcuni casi incompatibili con le esigenze cui occorre far fronte mediante i lavori e/o i servizi che si intende affidare ovvero mediante le forniture che si intende acquisire), o comunque, di condizionarlo posto che in definitiva il bando costituisce essenziale punto di riferimento per le imprese, ai fini della formulazione della propria offerta, e, per le stazioni appaltanti, al fine di effettuare una compiuta verifica delle stesse funzionale alla individuazione dell'offerta più conveniente (oltreché il contraente maggiormente idoneo), è evidente che nel momento in cui si è inteso prescindere dalla distinzione effettuata dal legislatore statale si è finito con l'imprimere alla procedura *de qua* un volto ben diverso per quanto concerne la fase attraverso la quale si provvede ad avviare la stessa.

Si è, quindi, in presenza di un intervento del legislatore regionale che certamente sconfinava dall'ambito al medesimo riservato poiché le disposizioni che qui vengono in considerazione non toccano aspetti di carattere meramente organizzativo ma, come si è detto, stravolgono la fisionomia della procedura cui le stazioni appaltanti potranno far ricorso con maggiore libertà.

La riprova della fondatezza di quanto si va qui dicendo si ha anche in questo caso considerando quanto si è in precedenza ricordato a proposito della norma con la quale sono state stabilite le forme di pubblicità da osservarsi per rendere nota l'intenzione della stazione appaltante di attribuire gli incarichi relativi a servizi di architettura, ingegneria e tecnici in genere connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche. Il bando, nella normalità dei casi, costituisce l'atto attraverso il quale è avviata la procedura ragion per cui così come la stessa risulta radicalmente modificata nella misura in cui si opta per l'una ovvero per l'altra forma di pubblicità allo stesso modo la procedura assume una determinata conformazione piuttosto che un'altra a seconda che si consenta che sia avviata previa pubblicazione del bando ovvero senza far luogo a tale adempimento.

Si versa, quindi, senza dubbio nell'ambito della disciplina che concerne le procedure attraverso le quali si perviene all'affidamento di contratti di lavori pubblici la quale a norma dell'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006 e, soprattutto, dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione è riservata al legislatore statale posto che mediante la stessa si va ad incidere sulle modalità attraverso le quali si svolge il confronto concorrenziale (nella sostanza ponendo norme che rischiano di limitarlo pesantemente), dal che consegue l'illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione.

Ma vi è di più. La norma che indica le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici potranno far ricorso alla procedura negoziata, nel testo risultante per effetto delle modifiche, integrazioni e espunzioni operate con l'art. 24

della legge regionale 20 luglio 2007 oggetto della presente impugnativa, non si segnala soltanto in ragione del fatto che, a differenza della scelta operata dal legislatore statale, in nessun caso in cui si opti per la stessa occorre la previa pubblicazione del bando, ma anche in ragione del fatto che il legislatore regionale ha ritenuto di poter ampliare il novero delle situazioni in presenza delle quali le amministrazioni aggiudicatrici potranno avvalersi della stessa al fine di affidare appalti di lavori di interesse regionale.

Per la precisione si è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata nel caso in cui si debbano realizzare interventi di importo inferiore a euro 500.000,00, per quanto attiene all'affidamento di lavori complementari e per quanto attiene alla possibilità di ricorrere alla predetta procedura per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica utilità e ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica.

Si tratta di tutte ipotesi che non sono in alcun modo previste dagli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE. Orbene è noto che ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione la normativa sovranazionale e, in particolare, la normativa dell'Unione europea costituisce limite invalicabile per il legislatore regionale. È chiaro, pertanto, che la norma impugnata con la quale in definitiva si è oltremodo ampliata la tassativa gamma di ipotesi in cui il legislatore dell'Unione europea consente il ricorso alla procedura negoziata configge in radice con il disposto della menzionata norma della Carta fondamentale, la qual cosa ne imporrà la declaratoria d'incostituzionalità.

Articolo 29, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione.

Mediante l'art. 29 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17, l'art. 38, comma terzo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è stato integrato con le seguenti parole «limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata», ragion per cui il testo attuale è il seguente «L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento limitatamente alle somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata».

La norma, così come risultante dall'aggiunta effettuata con la disposizione che si intende impugnare, si discosta sensibilmente dall'art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2003 con il quale il legislatore statale ha stabilito che «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento».

Come si evince agevolmente dal raffronto fra la norma regionale e la norma statale la prima in buona sostanza contiene una disciplina del subappalto in effetti più rigorosa consentendo alla stazione appaltante di sospendere eventuali pagamenti in favore dell'affidatario allorquando questi non si faccia carico di trasmettere le fatture concernenti le lavorazioni eseguite dal subappaltatore debitamente quietanzate. Consimile intervento, tuttavia, non era affatto consentito al legislatore regionale per il semplice motivo che l'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2003 in armonia con quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettere l) e m) annovera il subappalto nell'ambito riservato alla esclusiva potestà legislativa del legislatore statale. Ciò si spiega in considerazione del fatto che il subappalto costituisce una modalità di esecuzione del contratto ambito rispetto al quale, come si è ricordato nella premessa di carattere generale che ha preceduto l'indicazione specifica delle norme impugnate e delle ragioni su cui l'impugnativa si fonda, sussiste la legislazione esclusiva dello Stato trattandosi senz'altro di disciplina che va ad incidere sull'ordinamento civile.

Siffatta conclusione nel caso di specie risulta poi rafforzata dall'ulteriore considerazione che nella sostanza il legislatore regionale ha inteso attribuire alla stazione appaltante un potere molto simile a quello di cui dispone ciascun contraente nei contratti a prestazioni corrispettive alla stregua di quanto previsto dall'art. 1460 del codice civile. Si è infatti previsto che nella misura in cui l'appaltatore non dia la prova effettiva di aver provveduto a corrispondere quanto dovuto al subappaltatore per le lavorazioni eseguite la stazione appaltante può astenersi dall'effettuare pagamenti (*rectius* sospendere ogni pagamento) riferito alle medesime lavorazioni. Come si vede si tratta

di disposizione con la quale si regola l'inadempimento dell'appaltatore ad un ben preciso obbligo posto a suo carico dalla normativa di settore (ossia quello di documentare e tempestivamente i pagamenti effettuati in favore del subappaltatore) e, quindi, di disposizione che certamente esula dall'ambito entro il quale nella materia qui considerata il legislatore regionale è legittimato ad intervenire, ragion per cui se ne impone senz'altro la declaratoria d'incostituzionalità.

Articolo 32, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione.

Con l'art. 32 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 la legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27 è stata arricchita di un capo ulteriore — il VII-*bis* dedicato al leasing immobiliare — costituito da un'unica norma l'art. 46-*bis* che è così formulato «Qualora i soggetti di cui all'art. 2 della presente legge intendono acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.

Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, individuati a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.

La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.

Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante. Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori devono essere indicati nel bando di gara.

I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall'art. 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all'importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.

La direzione dei lavori e il collaudo dell'opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni generali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore».

Il legislatore statale per vero solo in tempi recentissimi ha dedicato una norma al leasing finanziario e si tratta per la precisione dell'art. 160-*bis* del d.lgs. n. 163/2006 introdotto la lettera *pp*) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 113/2007 che testualmente recita «Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste».

Il raffronto fra la norma regionale e la norma statale consente di cogliere *ictu oculi* la differenza dell'intervento legislativo che nel primo caso è certamente più penetrante nel caso della prima. Peraltro ciò che in questa

sede assume rilievo non è tanto il contenuto della norma impugnata in se e per se considerato quanto la circostanza che mediante la suddetta disposizione il legislatore regionale si è spinto a introdurre una disciplina che concerne l'affidamento e la esecuzione di lavori pubblici (nella specie preordinati alla costruzione ovvero ristrutturazione di immobili) che in ragione di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 163/2006 e, soprattutto, dall'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione.

Ed, invero, non sembra occorre spendere molte parole per dimostrare che già la sola possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso a tale strumento significa incidere sulle modalità procedurali attraverso le quali può pervenirsi all'affidamento di lavori pubblici il che, evidentemente significa anche intervenire sulle modalità attraverso le quali sarà destinato a svilupparsi il confronto concorrenziale.

Il discorso si pone negli stessi esatti termini per quanto attiene alla previsione con la quale si restringe la platea di soggetti che possono aspirare a vedersi affidare l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la costruzione ovvero la manutenzione di immobili mediante lo strumento della locazione finanziaria, per quanto attiene alla disposizione secondo la quale il contratto deve sempre avere per oggetto la realizzazione dei lavori e la progettazione esecutiva degli stessi, alla disposizione che impone ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici di associarsi con una o più imprese in possesso degli stessi, alla disposizione con la quale è previsto che la stazione appaltante possa autorizzare il subappalto (che, fra l'altro, comporta l'invasione della sfera riservata al legislatore statale anche per altro verso afferendo la disciplina del subappalto all'ambito della legislazione esclusiva del legislatore statale per le ragioni tutte che si sono chiarite nella premessa di carattere generale e nell'espone le ragioni a fondamento dell'impugnativa dell'art. 29 della legge regionale del 20 luglio 2007, n. 17) ragion per cui si confida che codesta Corte in accoglimento del presente ricorso pervenga alla declaratoria d'incostituzionalità della norma nel suo complesso.

Da ultimo è doveroso evidenziare che la norma oggetto d'impugnativa si pone anche in radicale contrasto con l'art. 1 della legge n. 296/2006 commi 907, 908, 912, 913, 914, peraltro abrogati contestualmente all'entrata in vigore dell'art. 160-bis del d.lgs. n. 163/2006 disposizioni dalle quali si trae ulteriore conferma che l'ambito in cui il legislatore regionale ha ritenuto di intervenire è in effetti riservato alla potestà legislativa esclusiva del legislatore statale.

Articolo 43, commi 1 e 2, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m) e s) della Costituzione.

Con l'art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 è stato aggiunto l'art. 70-bis — avente ad oggetto la verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale — alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, il cui testo di seguito si riporta letteralmente «Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli artt. 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.

Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fati salvi i casi di cui all'art. 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:

- a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l'asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;
- c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli d'intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo».

Il primo comma della norma in questione, in sintonia con quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l'art. 6 della legge regionale del 20 luglio 2007, n. 17, e dall'art. 33, comma 1-bis prevede che per gli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2003 comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici dovranno utilizzare i medesimi criteri di affidamento previsti dagli artt. 8, comma 1 e 9, comma 1 della legge e adottare le stesse condizioni di pubblicità di cui all'art. 9, comma 2 della legge.

Orbene le norme che si sono da ultimo menzionate sono state oggetto di radicali modifiche per effetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7, commi primo e secondo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 oggetto di contestuale impugnativa con il presente ricorso posto che mediante le stesse si è concretato un evidente sconfinamento del legislatore regionale in ambito riservato alla potestà legislativa del legislatore statale.

Con specifico riferimento alla disposizione qui considerata che si riferisce, come visto, ad un particolare *genus* di incarichi comunque connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, tanto da essere oggetto di specifica regolamentazione sia da parte del legislatore statale (artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2003), sia da parte del legislatore regionale nell'ambito delle leggi in materia di lavori (e appalti) pubblici, valgono pertanto le medesime considerazioni svolte a proposito delle norme che sono oggetto di richiamo.

Precisamente ricordato che con l'art. 6, comma 1 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 è stata modificata la norma (art. 8 della legge 7 novembre 2003, n. 27) che regola l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche essendo ora previsto che i predetti servizi possono essere affidati «a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2», e che contestualmente il menzionato art. 9, comma primo, della legge regionale n. 27 del 2003 è stato modificato con l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 17/2007 qui impugnata che testualmente recita «I servizi di cui all'art. 8, comportanti un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventive e successive» si era sottolineata la marcata differenza intercorrente fra la predetta disciplina e quella dettata dal legislatore statale nell'ambito della propria competenza esclusiva con l'art. 91, commi primo e secondo, del decreto legislativo n. 163/2006. Ed infatti secondo la norma di fonte statale, gli incarichi di progettazione (direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici) per importi superiori a euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.), mentre per i soggetti operanti nei settori speciali trovano applicazione le disposizioni previste nella terza parte del Codice (art. 206 e ss.) (*cf.* art. 91, comma primo cit.). Per gli incarichi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria è, invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei soggetti esterni alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere *d), e), f), g)* e *h)*, ma la scelta dovrà necessariamente essere motivata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Si era inoltre evidenziato che l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata alla quale dovranno essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo che non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione e individuati sulla base di informazioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato.

Tutto ciò puntualizzato si era rilevato che dalla comparazione delle menzionate disposizioni si evince che la norma regionale in sostanza lascia le stazioni appaltanti libere di scegliere le modalità attraverso le quali affidare incarichi aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura comportanti un compenso non superiore a 40.000,00 euro e, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 70-*bis* introdotto con l'art. 43 della legge 20 luglio 2007 oggetto della presente impugnativa, della medesima libertà dispongono per quanto concerne l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche che, a rigor di logica, potrebbero essere anche attribuiti senza svolgimento di alcun serio confronto concorrenziale dal quale, al contrario, la normativa statale ha inteso non potersi prescindere, visto e considerato che ha imposto di inviare previo invito ad almeno cinque soggetti.

Sempre in riferimento alla norma avente ad oggetto le procedure di affidamento degli incarichi aventi ad oggetto i servizi di architettura, ingegneria, anche integrata, e tecnici connessi alla progettazione e alla esecuzione di opere pubbliche ma comportanti l'erogazione di un compenso superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, si era osservato che il secondo capoverso dell'art. 6, comma primo, in sostanza rinvia ad un successivo provvedimento della giunta con il quale andranno stabiliti i criteri sulla base dei quali le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento degli stessi, che non necessariamente andranno a rispecchiare il disposto del-

l'art. 92, comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006 e lo stesso varrà per effetto del rinvio operato dall'art. 70-bis introdotto con l'art. 43 della legge 20 luglio 2007 oggetto delle presente impugnativa per gli incarichi aventi ad oggetto indagini geologiche e archeologiche preliminari.

Ed, allora, come si era sostenuto in precedenza in disparte ogni considerazione in merito al fatto che le modifiche che il legislatore regionale ha inteso introdurre sembrano chiaramente ispirate dall'intento di lasciare alle stazioni appaltanti maggiore libertà nella scelta dei professionisti esterni di cui avvalersi per l'espletamento di adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, quel che qui preme evidenziare è che mediante le menzionate disposizioni il legislatore regionale ha certamente invaso l'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale.

Ed invero la norma di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 non costituisce niente altro che espressione della potestà legislativa statale in materia di procedure di affidamento che lascia alle regioni margini assai limitati di intervento, comunque concernenti i soli profili attinenti all'organizzazione amministrativa (*cfr.* art. 4 del d.lgs. n. 163/2006), stante la diretta incidenza che la predetta normativa produce sul confronto concorrenziale che deve svilupparsi fra le imprese che mirano ad aggiudicarsi appalti pubblici e, più in generale, fra coloro che aspirino a vedersi affidare incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di servizi strettamente correlati alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e sulle modalità attraverso le quali si esplica l'attività d'impresa nello specifico settore qui considerato.

Ed infatti a ben considerare i contenuti della disposizione che si è inteso impugnare ci si avvede agevolmente che la Regione Veneto si è spinta ben oltre i suddetti limiti posto che, nella sostanza, ha deproceduralizzato anche l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto indagini geologiche e archeologiche complementari per i quali siano previsti compensi inferiori a euro 40.000,00 e, in buona sostanza, affidato alla giunta (Organo amministrativo) il compito di individuare i criteri sulla base dei quali le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento dei medesimi incarichi per i quali siano previsti compensi superiori a euro 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria. Risulta, quindi, evidente il contrasto fra l'impugnato art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 e l'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) e *m*) della Costituzione alla stregua del quale si è ritenuto che nella specifica materia dei lavori e contratti pubblici lo Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva per tutto quanto attiene alle procedure attraverso le quali deve pervenirsi all'affidamento ovvero all'aggiudicazione degli appalti cui si affiancano le procedure per l'affidamento di tutti quegli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di attività tecnico-amministrativa strumentale, prodromica e comunque connessa alla progettazione e esecuzione degli appalti pubblici (non a caso di si tratta di procedure che trovano la loro regolamentazione sia a livello di disciplina statale che a livello di disciplina regionale nel medesimo contesto normativo concernente l'affidamento degli appalti), trattandosi di un complesso normativo attraverso il quale deve essere massimamente assicurato il confronto concorrenziale (tanto vero che si tratta di materia su cui è intervenuto in modo assai puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare sensibilmente l'esercizio dell'attività d'impresa.

Nell'accennare al contenuto dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 17 del 20 luglio 2007 si è chiarito che con esso è stato modificato l'art. 9 della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 il cui nuovo testo è il seguente «I servizi di cui all'art. 8, comportanti un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventive e successive» e che con il terzo comma della menzionata disposizione è stato ulteriormente modificato l'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 27/2003, il cui testo originario era stato sostituito per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma primo, lettere *b*) della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 puntualizzando che la norma attualmente in vigore recita testualmente «Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet».

Si era, quindi, soggiunto che entrambe le norme introducono una disciplina concernente l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e le modalità da seguire per la pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto i suddetti servizi per l'espletamento dei quali siano previsti compensi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria e, in particolare, al di sotto della somma di euro 40.000,00 che si differenzia radicalmente dalla disciplina dettata dal legislatore statale negli artt. 91 e 124 del d.lgs. n. 163/2006 e lo stesso

si viene a verificare per gli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 per effetto del rinvio effettuato alle menzionate disposizioni dall'art. 70-bis della legge regionale 7 novembre 2003 introdotto con l'impugnato art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17.

Infatti per effetto di quanto previsto dal menzionato art. 91 gli incarichi di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo fra i quali si possono, senza annoverare gli incarichi cui fa riferimento la norma impugnata per importi superiori a euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.), mentre per i soggetti operanti nei settori speciali trovano applicazione le disposizioni previste nella terza parte del Codice (art. 206 e ss.) (*cf.* art. 91, comma primo cit.). Infine per gli incarichi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria è, invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei soggetti esterni alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* ma la scelta dovrà necessariamente essere motivata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Inoltre e, per quanto più da vicino rileva, l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata alla quale dovranno essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo che non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione e individuati sulla base di informazioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato.

Come si già avuto occasione di evidenziare dalla comparazione delle menzionate disposizioni si evince con chiarezza che il legislatore regionale ha inteso discostarsi dalla disciplina di cui all'art. 91; comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006 che, in relazione ad ogni e qualsiasi affidamento di servizi attinenti a servizi e progettazione per i quali si debbano corrispondere meno di 100.000,00 euro ha imposto alla p.a. di procedere mediante trattativa privata invitando almeno cinque soggetti. Infatti è stata individuata una diversa soglia che, in pratica, funge da discriminazione posto che per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, anche integrata, e, in ragione del rinvio alle predette norme effettuato dall'art. 70-bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 introdotto con l'art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 oggetto d'impugnativa, per gli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006 remunerati più di 40.000,00 euro (e meno di 100.000,00) si dovrà procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei criteri individuati con provvedimento della giunta mentre per l'affidamento di servizi dello stesso genere remunerati meno di 40.000,00 euro è lasciata alle amministrazioni operanti nell'ambito della Regione Veneto ampia libertà di scegliere le modalità da seguire per scegliere il professionista di cui avvalersi.

Come già chiarito nell'esplicitare le ragioni poste a fondamento dell'art. 6 comma primo, della legge regionale n. 17 del 20 luglio 2007 la disciplina introdotta dalla Regione Veneto con le menzionate disposizioni è certamente destinata a ridurre il confronto concorrenziale anche nell'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006, soprattutto nelle ipotesi in cui siano previsti compensi di entità modesta e soprattutto, ai fini che qui interessano, comporta una chiara invasione della sfera riservata alla potestà legislativa statale.

Invero la disciplina introdotta dalla Regione Veneto per effetto del rinvio agli artt. 8, comma primo e 9, commi primo e secondo della legge effettuato dall'art. 70-bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 introdotto con l'art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 comporta radicali modifiche anche delle procedure preordinate all'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alle quali, come si è già chiarito, lo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e)*, *l)*, *m)* dispone di potestà legislativa esclusiva (eccezione fatta per quanto attiene ai profili di organizzazione), trattandosi di un ambito che deve essere permeato da regole che idonee ad assicurare assicurato il confronto concorrenziale (non a caso si tratta di materia su cui è intervenuto in modo assai puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare sensibilmente l'esercizio dell'attività d'impresa.

Con specifico riferimento al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 17 del 20 luglio 2007 della Regione Veneto si è chiarito che detta norma per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ovvero di altri servizi tecnici connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i quali siano previsti compensi inferiori a 40.000,00 euro prevede che l'onere di pubblicità sia assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione all'osservatorio regionale. La medesima disciplina si applica per quanto attiene alle condizioni di pubblicità che debbono essere rispettate in vista dell'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006 per effetto del rinvio agli artt. 8, comma primo e 9, commi primo e secondo della legge effettuato dall'art. 70-bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 introdotto con l'art. 43 della legge regionale

20 luglio 2007, n. 17. Invece l'art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 concernente gli obblighi di pubblicità da osservarsi per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, applicabile all'affidamento dei servizi che qui vengono in considerazione, prevede che debba sempre farsi luogo alla pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie speciale — contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma settimo, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante.

Tutto ciò chiarito va qui ribadito che per quanto apparentemente si possa essere portati a ritenere che la disciplina delle modalità attraverso le quali occorre pubblicizzare gli incarichi aventi ad oggetto i suddetti servizi al fine di consentire a chi vi abbia interesse di averne notizia concernendo misure organizzative rientri nel limitato ambito entro cui le Regioni possono legiferare in realtà così non è.

È da tener presente, infatti, che la regolamentazione delle modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicizzare la propria volontà di affidare incarichi aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006 assume rilievo decisivo al fine di consentire la partecipazione di coloro che aspirino a vedersi attribuire e, quindi si tratta di disposizioni che, a tutti gli effetti, rientrano fra quelle inerenti alle procedure di affidamento. E la miglior riprova di quanto si va qui dicendo sta proprio nel fatto che in definitiva la pubblicizzazione dell'incarico in vista della sua attribuzione costituisce esattamente il provvedimento mediante il quale la singola amministrazione avvia la procedura preordinata al suo affidamento. Se, quindi, si tratta dell'atto mediante il quale si apre la sequenza è indubbio che esso viene a tutti gli effetti a costituire parte di essa. È appena, poi, il caso di aggiungere che le forme mediante le quali le amministrazioni devono notificare chi vi abbia interesse dell'avvio delle procedure preordinate all'affidamento d'appalti ovvero di incarichi connessi alla progettazione ovvero alla esecuzione di opere pubbliche come senz'altro sono quelli contemplati dalla norma impugnata assumono rilievo decisivo poiché da esse può in larga misura dipendere la partecipazione di un numero maggiore o minore di imprese ovvero di soggetti interessati a vedersi affidare il singolo incarico professionale e, quindi, la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici pervengano alla effettuazione delle proprie scelte attraverso un pieno e effettivo confronto concorrenziale.

E se così è, allora non può esser dubbio che nel momento in cui la Regione Veneto ha ritenuto di poter normare le modalità attraverso le quali le amministrazioni debbono pubblicizzare gli incarichi del tipo di quelli indicati dalla norma impugnata (aventi ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche di cui agli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006) comportanti un compenso inferiore a euro 40.000 ha finito chiaramente con l'invadere l'ambito legislativo riservato al legislatore statale cui soltanto alla stregua di quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, della Costituzione (lettere *e*), *l*) e *m*) e dall'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006 è consentito nella specifica materia dei lavori pubblici di regolare le procedure aventi ad oggetto l'affidamento di quel tipo di incarichi il che, evidentemente, impone a codesta Corte di dichiarare l'incostituzionalità del contestato art. 43 della legge regionale del 20 luglio 2007, n. 17.

Da ultimo e per quel che concerne il secondo comma della disposizione impugnata che pure è oggetto della presente impugnativa si ha ragione di ritenere che nel momento in cui il legislatore regionale si è spinto a escludere dalle procedure previste dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2003 alcuni interventi specificamente indicati ha certamente esorbitato dall'ambito legislativo entro il quale gli era consentito di intervenire con proprie disposizioni nella materia qui considerata visto e considerato che l'art. 3, comma quarto, del d.lgs. n. 163/2006 riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di contratti relativi alla tutela dei beni culturali e ciò in conformità quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione lo Stato ha legislazione esclusiva per tutto quanto attiene alla tutela dei beni culturali.

Orbene non si ritiene necessario spendere molte parole al fine di dimostrare che le norme con le quali si prescrive l'effettuazione di sondaggi geologici e archeologici sono ispirate dalla necessità di evitare che si effettuino interventi su aree ove siano localizzati reperti e manufatti che possano rivestire interesse sotto il profilo storico, artistico o archeologico e la norma qui censurata che nella sostanza nei casi in essa indicati consente di prescindere dallo svolgimento delle indagini e dei rilievi a tal fine necessari si pone in radicale contrasto con la normativa statale che viene ad essere derogata con la quale, in attuazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione, si è provveduto a contemperare l'interesse correlato alla realizzazione di opere pubbliche con l'interesse correlato alla cura e tutela dei beni culturali e per tal modo dovrà necessariamente essere dichiarata incostituzionale da codesta Corte.

P. Q. M.

Alla luce di quanti si è venuto sin qui esponendo e deducendo si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto del 17 luglio 2007, n. 17 pubblicata nel bollettino n. 65 del 24 luglio 2007, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»;

Quanto all'art. 6, comma 1 con il quale è stato modificato l'art. 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria;

all'art. 7, commi 2 e 3 con i quali è stato modificato l'art. 9, commi primo e secondo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo» e all'art. 33, comma 1-bis della stessa legge in tema di «Criteri di affidamento e forme di pubblicità» nella parte in cui richiama l'art. 9, commi primo e secondo della stessa legge;

all'art. 8 con il quale è stato modificato l'art. 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Verifica e validazione del progetto» nella parte in cui prevede che tali operazioni debbono essere attribuite nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2 della stessa legge»;

all'art. 22 con il quale è stato modificato l'art. 31-bis, commi primo e secondo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori» nella parte in cui rende facoltativa la verifica di congruità dell'offerta che presenta una percentuale inferiore alla soglia di anomalia e nella parte in cui prescrive la facoltatività e non l'obbligatorietà delle giustificazioni del prezzo;

all'art. 24 con il quale è stato modificato l'art. 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Procedura negoziata» nella parte in cui non distingue tra procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione del bando e nella parte in cui non rispetta le condizioni tassative di ricorso a detta procedura in recepimento della direttiva 2004/18/CE e nella parte in cui sono introdotte nuove e diverse ipotesi (interventi inferiori a 500.000,00 euro, lavori complementari, e interventi imposti dal pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica) non previste dalla menzionata direttiva in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso alla predetta procedura;

all'art. 29 con il quale è stato modificato l'art. 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Subappalti» nella parte in cui stabilisce la sospensione del pagamento del corrispettivo solo limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate;

all'art. 32 con il quale è stato introdotto l'art. 46-bis della legge regionale 7 novembre 2003, n.27 in tema di «Leasing immobiliare-Procedure di realizzazione»;

all'art. 43 comma primo con il quale è stato introdotto l'art. 70-bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di «Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale» nella parte in cui prevede che per i lavori di competenza regionale le indagini geologiche e archeologiche preliminari siano eseguite da soggetti individuati con i criteri di affidamento e le modalità di pubblicità previsti dagli artt. 8, comma primo, e 9, commi primo e secondo della stessa legge e nella parte in cui prevede delle deroghe rispetto alle procedure di verifica dell'interesse archeologico disciplinate dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006 e ivi non contemplate.

Roma, addì 19 settembre 2007

L'Avvocato dello Stato: TITO VARRONE

07C1183

N. 41

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali - Norme della Regione Emilia-Romagna - Partecipazione della Regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché della competenza statale in ordine alla disciplina delle forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, contrasto con il codice dei beni culturali.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma terzo; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 112, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007.

In data 27 luglio 2007 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna la legge regionale n. 11 del 27 luglio 2007, che prevede e disciplina la partecipazione della regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS).

L'articolo 1, comma 2, della legge regionale in esame dispone: «Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 della Statuto, all'associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)».

Tale formulazione non risulta in linea con la disciplina contenuta nell'art. 117 della Costituzione, né con quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

Innanzitutto la norma regionale non appare in linea con il dettato dell'articolo 117, che stabilisce, al secondo comma, la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie elencate dalla lettera a) alla lettera s) e, in particolare (lett. s), in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre nel comma successivo indica quali sono le materie di legislazione concorrente, tra cui individua specificamente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Il fine della tutela enunciato nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale in esame, si pone, dunque, in contrasto con il secondo comma del precetto costituzionale proponendosi una finalità, quella della tutela dei valori ambientali e culturali, che lo Stato in via esclusiva è chiamato a perseguire.

Inoltre, la norma regionale, nell'attribuire alla Regione Emilia-Romagna facoltà in materia di tutela, non richiama espressamente i procedimenti che, in tale materia, sono stati stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Codice dei beni culturali ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni che il Ministero per i beni e le attività culturali ha il potere di conferire alle regioni.

In tal modo, risulta violato il principio — di diretta derivazione costituzionale: articolo 118, terzo comma, Cost. — secondo il quale spetta alla legge statale disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», disciplina che, proprio i richiamati commi dell'art. 5 del Codice hanno dettato, attribuendo allo Stato, titolare dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela (c. art. 4, codice), la potestà di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilità di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le regioni, oltre quelle già attuate ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo art. 5. Un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del più volte ricordato art. 5 del Codice e, per riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame appare perciò invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, viola gli articoli 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

P. Q. M.

Chiede che codesta ccc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo 1, comma 2 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 27 luglio 2007, pubblicata da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) *estratto della delibera del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007;*
- 2) *copia della legge regionale impugnata.*

Roma, 22 settembre 2007

L'Avvocato dello Sato: SABELLI

07C1195

N. 729

Ordinanza del 12 aprile 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da A.I.F.I., Associazione italiana fisioterapisti - Regione Liguria contro Regione Liguria

Professioni - Regione Liguria - Istituzione di corsi di formazione biennale per il conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale - Denunciata violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di professioni circa la spettanza allo Stato dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

- Legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, art. 34.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2004, proposto da: A.I.F.I. - Associazione italiana fisioterapisti - Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Russo e Paolo Iasiello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova, alla piazza Corvetto, 2/2;

Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, alla via Fieschi 15, per l'annullamento della deliberazione di giunta regionale 14.11.2003, n. 1413, relativa alla definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo, nonché all'approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi dei corsi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2007 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Con ricorso notificato in data 5 luglio 2004 l'articolazione regionale ligure dell'AIFI - Associazione italiana fisioterapisti ha impugnato la deliberazione della giunta regionale della Liguria 14 novembre 2003, n. 1413, recante «definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione dei contenuti minimi dei corsi», emanata in applicazione dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5 febbraio 2002, n. 6.

L'associazione ricorrente, che a termini dell'art. 2 dello statuto si propone di rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi della categoria dei fisioterapisti come definiti dal d.m. 14 settembre 1994, n. 741, espone che la figura professionale del massaggiatore sportivo è collocata dalla legislazione statale in ambito sanitario, e che essa costituisce una ulteriore specializzazione riservata esclusivamente a coloro che, come fisioterapisti, siano già in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria in area riabilitativa.

Essa si duole che la delibera impugnata e — ancor prima — l'art. 34 della legge regionale della Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, consentendo l'attribuzione di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di massaggiatore sportivo a soggetti privi della necessaria qualificazione professionale ed a seguito di un percorso formativo non conforme a quello definito dalla legislazione statale, lederebbe gli interessi della categoria rappresentata.

In particolare, con un unico motivo di ricorso l'associazione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. e dei principi generali vigenti in materia di legislazione concorrente relativa alle «professioni» come desumibili dalle leggi statali nn. 1099/1971, 403/1971, 1/2002 e dall'art. 124 del d.lgs. n. 112/1998.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, contestando la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente ed instando nel merito per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

La sezione ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, per contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost.

La questione è rilevante.

Il giudizio non può infatti essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, giacché l'art. 34 della l.r. Liguria n. 6/2002 costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta regionale impugnata (delibera G.R. 14 novembre 2003, n. 1413), nonché l'oggetto dell'unico, specifico motivo di ricorso per violazione dell'art. 117 Cost.

Né la rilevanza della questione può essere esclusa dall'eccezione di difetto di legittimazione dell'associazione A.I.F.I., sollevata dalla difesa della Regione Liguria.

È noto infatti che, per costante giurisprudenza, un'associazione o un sindacato, mentre non possono agire per la difesa di singole posizioni, sono legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi della categoria.

Nel caso di specie, l'associazione ricorrente A.I.F.I. Liguria si propone la tutela della categoria dei fisioterapisti come definiti dal d.m. 14 settembre 1994, n. 741 (*cf.* art. 1 dello statuto), cioè di coloro che abbiano conseguito il diploma universitario di fisioterapista ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 o un diploma equipollente ai sensi del d.m. Sanità 27 luglio 2000 (tra i quali quello di massofisioterapista).

Si tratta della categoria alla quale la legislazione statale riserva in via esclusiva l'accesso all'arte e all'esercizio del massaggio sportivo (*cf.* l'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099), sicché non pare potersi contestare la legittimazione dell'associazione ricorrente ad insorgere avverso provvedimenti che, come quello impugnato, stabiliscano i requisiti per l'accesso alla professione di massaggiatore sportivo in asserito contrasto con la normativa statale.

Ciò posto in punto la rilevanza, la questione pare altresì al Collegio non manifestamente infondata, nei termini e per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 34 della l.r. Liguria n. 6/2002 «1) Le province, nel rispetto del Programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla l.r. n. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle province. La giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi. 2) Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano di fatto da almeno cinque anni l'attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi. 3) L'attestazione della qualifica massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2».

La disposizione citata ha dunque introdotto nell'ordinamento della Regione Liguria la specifica qualifica professionale di «massaggiatore sportivo», il cui possesso viene attestato dal Presidente della giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi a cura delle province, demandando a successivi provvedimenti amministrativi l'individuazione del profilo professionale e la regolamentazione delle modalità di accesso, attraverso l'istituzione di appositi corsi.

Con il provvedimento impugnato (deliberazione di giunta regionale 14 novembre 2003, n. 1413, recante «definizione delle figure professionali di operatore sportivo - istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione indirizzi per i contenuti minimi dei corsi»), la giunta regionale ha inteso per l'appunto dare specifica attuazione all'art. 34 comma 1 ultimo periodo della l.r. n. 6/2002, mediante l'individuazione della figura professionale del massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.

Senonché, l'art. 117, terzo comma della Costituzione include espressamente la materia delle «professioni» tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato,

Assume dunque rilievo il principio — ritenuto fondamentale da una consolidatissima giurisprudenza costituzionale — secondo il quale sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici (*cfr.* le sentenze C. cost. 28 dicembre 2006, n. 449; *id.*, 8 febbraio 2006, n. 40; *id.*, 25 novembre 2005, n. 424; *id.*, 30 settembre 2005, n. 355; *id.*, 26 luglio 2005, n. 319), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (C. cost., 14 aprile 2006, n. 153) è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Tale principio — che si configura come un limite di ordine generale, operante a prescindere dall'esistenza di singoli precetti normativi (C. cost., 8 febbraio 2006, n. 40) — ha peraltro trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie, in virtù di una serie di disposizioni normative statali, quali l'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'art. 6, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 124 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (recante disciplina delle professioni sanitarie - infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

Del resto, proprio per quanto riguarda l'arte del massaggiatore sportivo — oggetto dell'art. 34 della l.r. Liguria n. 6/2002 — l'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ha riservato al Ministro della sanità l'istituzione di appositi corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico.

Dunque, l'art. 34 della legge regionale Liguria n. 6/2002, avendo istituito la figura professionale del massaggiatore sportivo con il relativo ordinamento didattico, pare aver violato il principio fondamentale secondo il quale, nella materia di legislazione concorrente relativa alle «professioni spetta», allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario, la individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

Deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5 febbraio 2002, n. 6, per contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost., secondo quanto precisato in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale della Liguria e comunicata al Presidente del consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2007.

Il Presidente: DI SCIASCIO

L'estensore: VITALI

N. 730

Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Belluno sul ricorso proposto da Dal Pont Christian contro Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Belluno

Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi - Morosità del conduttore - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione inefficacia del decreto opposto in conseguenza dell'asserita intempestività della sua notificazione all'opponente - Omessa previsione di un termine massimo per la notificazione del decreto ingiuntivo - Omesso rinvio all'art. 644 cod. proc. civ. che fissa, per l'ordinario procedimento monitorio, il termine di 60 giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia del decreto ingiuntivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai destinatari dell'ordinaria ingiunzione di pagamento - Incidenza sul diritto di difesa dell'ingiunto.

- Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione *ex art.* 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare) pendente tra Dal Pont Christian, attore opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Ermino Mazzucco, con domicilio eletto presso il suo studio in Pieve D'Alpago, via S. Antonio n. 9, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Belluno, convenuta opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zallot con domicilio eletto nel suo studio in Belluno, via Psaro n. 21, giusta mandato a margine del ricorso *ex art.* 32 e 33 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2007, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, osserva quanto segue.

L'attore Dal Pont Christian ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/05 datato 15 aprile 2005 con cui è stato lui ingiunto dal Tribunale di Belluno, su ricorso dell'A.T.E.R. della Provincia di Belluno, il pagamento del complessivo importo di Euro 7.404,47 per canoni ed oneri accessori relativi all'alloggio sito in Belluno, via Caduti del lavoro n. 29 locatogli dall'A.T.E.R. medesimo.

Nel corso del giudizio di opposizione veniva disposto, con provvedimento 28 marzo 2006 di questo giudice, il mutamento del rito trattandosi di materia locatizia soggetta al rito di cui all'art. 447 *bis* c.p.c. e venivano assegnati alle parti termini per l'integrazione delle difese.

Nella memoria integrativa depositata in data 14 luglio 2006 l'attore opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso stato notificato in data 29 novembre 2005 e quindi, a suo dire, oltre il termine (previsto dall'art. 644 c.p.c.) di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto che, nel caso di specie, è stato emesso in data 15 aprile 2005.

La eccezione prospettata suggerisce un possibile profilo di incostituzionalità della norma di cui all'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 in relazione agli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale nel punto in cui non stabilisce alcun termine massimo per la notifica del decreto ingiuntivo e neppure richiama la norma dell'art. 644 c.p.c.

La questione sollevata appare rilevante per il giudizio *de quo* dato che l'eccezione dell'opponente, ove riconosciuta fondata, potrebbe comportare una declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 188 delle disp. att. c.p.c..

La questione appare inoltre non manifestamente infondata ove si consideri il solco argomentativo già percorso dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 dicembre 1969, n. 159 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 per violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissava termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento ingiuntivo. Nella successiva sentenza n. 203/2003 la Corte costituzionale fa ancora riferimento alla prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 159 del 1969 affermando che essa ha esteso al giudizio in esame la disciplina del codice di procedura civile relativa ai termini per le opposizioni ad ingiunzione.

Non appare tuttavia che la pronuncia del 1969 attinente ai termini per l'opposizione sia da sola sufficiente a supportare una interpretazione che conduca alla applicazione dell'art. 644 c.p.c. al procedimento speciale previsto per l'edilizia residenziale pubblica in assenza di una specifica previsione normativa.

Atteso che il diritto di difesa deve essere regolato in modo da assicurarne la effettività, pare che anche la norma dell'art. 644 assolvà a questa funzione nel momento in cui evita che il creditore recorrente possa procrastinare *sine die* il momento della notifica del decreto (e del conseguente invito *ad opponendum* rivolto alla controparte) imponendogli il rispetto di precise scadenze processuali a pena di inefficacia del decreto stesso.

La mancata previsione di un termine massimo per la notifica del decreto da una parte comprime il diritto di difesa dell'ingiunto *ex art. 32 del T.U. n. 1165/1938* che può vedersi notificato il decreto ingiuntivo anche molto tempo dopo la sua emissione e dall'altra discrimina l'ingiunto *ex art. 32 del T.U. n. 1165/1938* rispetto al destinatario di una ordinaria ingiunzione di pagamento senza che tale trattamento deteriore possa trovare giustificazione nella specialità e peculiarità del procedimento in esame ovvero nella necessità di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell'Istituto creditore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Belluno, 27 febbraio 2007

Il giudice onorario: ROBERTO

N. 731

*Ordinanza del 21 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari
nel procedimento penale a carico di Cantafora Italo ed altra*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Cantafora Italo, nato a Caserta l'8 settembre 1961 e residente in Sassari, via Carboni 47/a; Sieniawska Roza, nata a Szczein (Polonia), il 2 gennaio 1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. N. Lucchi in Sassari, imputati:

il Cantafora:

A) del delitto di cui agli artt. 110 e 368 c.p. commesso in Sassari il 16 luglio 2002.

B) del delitto di cui agli artt. 611 c.p. commesso in Sassari il 16 luglio 2002.

C) del delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 3, nn. 3 e 8, e art. 4 n. 7, legge n. 75/1958. In Sassari fino al 16 luglio 2002.

D) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 12, quinto comma, d.lgs. n. 286/1998.

E) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 22, decimo comma, d.lgs. n. 286/1998. In Sassari in periodo anteriore e prossimo al 16 luglio 2002;

F) del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in Sassari l'11 settembre 2002;

G) della contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110/1975.

La Sieniawska: di concorso con il Cantafora nel delitto di cui al precedente capo A).

Considerato che con sentenza 20 maggio 2005 il Tribunale di Sassari ha assolto entrambi gli imputati in relazione ai delitti ascritti ai capi A), B), C), D), F) e G) ed ha condannato il Cantafora alla pena di mesi 6 di arresto in relazione al reato di cui al capo E);

Rilevato che contro la condanna di cui sopra relativa al capo E) ha proposto appello il difensore del Cantafora e che contro l'assoluzione in relazione ai capi A), B), C), D), F) e G) ha interposto appello il procuratore generale che, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli imputati e la loro condanna a pena di giustizia la formulazione del capo A), l'ipotesi aggravata che non necessita di condizione di procedibilità;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame proposto dal p.m. dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

sentito il difensore dell'appellato che si rimette;

O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal Procuratore Generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservando si che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del Pubblico Ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:

della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006 n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sassari, addì 21 dicembre 2006

Il Presidente: TABASSO

07C1257

N. 732

Ordinanza del 2 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Ligios Paolo

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Paolo Ligios, nato a Sassari il 23 agosto 1965, residente a Golfo Aranci in Via dei Gabbiani n. 5, imputato:

1) del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere spintonato e colpito Pellegrini Giuseppe spintonandolo e con pugni, procurandogli lesioni guaribili in gg. 10;

2) del delitto di cui all'art. 635 c.p. per avere, con la condotta di cui al capo che precede, distrutto la camicia di proprietà di Pellegrini Giuseppe;

3) del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere, nella qualità di titolare dell'esercizio pubblico «Capitan Joe», disturbato la quiete pubblica, diffondendo musica a volume alto.

In Golfo Aranci il 21 ottobre 1999.

Considerato che, con sentenza n. 254 in data 21 aprile 2004 del Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. di Olbia, nei confronti di Ligios è stato dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna alla pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato (mediante richiamo integrale al contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabile le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla corte costituzionale;

Sentite le parti,

O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene, la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del

secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione) apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:

della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, comma terzo e 112 della Costituzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sassari, addì 2 novembre 2006

Il Presidente: TABASSO

La consigliera redattrice: DIEZ

N. 733

Ordinanza del 23 giugno 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sul ricorso proposto da S.M.A.P. s.a.s. di D'Aversa Antonio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Campobasso

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento, notificata al contribuente, recante il ruolo derivante dalla liquidazione ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 delle imposte dovute (nella specie, I.V.A. e I.R.A.P.) - Omessa previsione della decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra contribuente soggetto ad accertamento ordinario e contribuente soggetto ad accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 - Asserita lesione del principio costituzionale della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Incidenza sul diritto di difesa - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della famiglia, della libertà di iniziativa economica, del risparmio e del diritto all'abitazione - Asserita lesione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento, notificata al contribuente, recante il ruolo derivante dalla liquidazione ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 delle imposte dovute (nella specie, I.V.A. e I.R.A.P.) - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata previsione di un termine decadenziale più ampio del termine triennale ordinariamente previsto.

- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 978/2006 depositato l'11 aprile 2006, avverso cartella di pagamento n. 02720050015944713 IVA + IRAP 2001, contro Agenzia Entrate - Ufficio Campobasso, proposto dal ricorrente S.M.A.P. Società Molisana Appalti Pubblici e Privati di Antonio D'Aversa, via Lombardia, 89 - 86100 Campobasso, difeso da Nebbia avv. Giuseppe, via U. Petrella, 22 - 86100 Campobasso,

FATTO

Con ricorso depositato in data 11 aprile 2006 la Società S.M.A.P. s.a.s. di D'Aversa Antonio, in persona del legale rappresentante, ha impugnato innanzi a questa Commissione la cartella di pagamento in epigrafe indicata, «comunicata in data successiva al 20 gennaio 2006», ed emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

Nullità della notifica.

La società ricorrente eccepisce che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta presso la vecchia sede sociale, non più attiva e non presso il domicilio fiscale e l'attuale sede sociale. Sicchè, avendo l'atto notificato natura amministrativa e non processuale, è finanche inammissibile la sanatoria.

Carenza di motivazione ed infondatezza nel merito.

La ricorrente eccepisce il pagamento di molte somme di cui l'Ufficio ha dedotto l'omissione di versamento. Ne deriva, a dire della società, la carenza di motivazione, *ex art. 7* dello statuto del contribuente e l'infondatezza nel merito.

Decadenza dell'Agenzia dell'azione.

La società richiama, innanzitutto, la sentenza della Consulta n. 280 del 7 luglio 2005, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *b*, d.lgs. n. 193/2001; sottolinea l'«auspicio», contenuto nella stessa sentenza, affinché il termine decadenziale, che il legislatore è stato chiamato a fissare, sia stabilito in misura ragionevole, stante, da un lato, la prevista procedura automatizzata di controllo, e, dall'altro, il limite dei quattro anni stabilito dall'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.

Passa quindi ad esaminare il nuovo art. 25, come delineato dall'art. 1, comma 5-*ter*, legge n. 156/05, e l'art. 36 del d.lgs. n. 46/1999, come modificato dalla stessa disposizione, per sollevare su tali norme nuovo dubbio di incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 Cost.

In relazione alla nuova formulazione dell'art. 36 d.lgs. n. 46/1999, la ricorrente sottolinea che «il sistema transitorio introdotto dalla legge surrichiamata prevede una soda di scadenza generalizzata al 31 dicembre 2006, che crea clamorosa distonia con il termine triennale ordinariamente previsto, irrazionale ed ingiustificata se solo si considerano la elevata automazione delle procedure di riscossione sin dal 1999 e le stesse esigenze di certezza del diritto, che avevano dato luogo alla pronuncia della Corte. Inoltre tale termine si pone in diretto contrasto con il contenuto della sentenza anche perché ignora la netta scansione temporale sottolineata dalla Consulta, secondo la quale una attività di controllo elementare, da espletare nei due anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, non può assumere lo stesso ambito temporale di decadenza previsto per gli avvisi di accertamento pari a quattro anni successivi a quello di presentazione. Ed invece, nell'ipotesi transitoria disciplinata dal legislatore, una cartella relativa al 2001, come quella *de qua agitur*, potrebbe essere notificata entro il 2006, esattamente come un avviso di accertamento».

Assenza di motivazione e violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 3, legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7 statuto del Contribuente.

Richiamato il contenuto dell'art. 17, d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 6 d.lgs. n. 46/1999), la società sottolinea che mentre, a causa della accresciuta rilevanza della data di esecutività, il legislatore ha introdotto l'obbligo di specifica indicazione della data di esecutorietà del ruolo (artt. 12 e 15, d.P.R. n. 602/1973), alcun termine è stato stabilito per la notifica dell'atto al contribuente.

Con la conseguenza che il contribuente possa essere esposto indefinitamente alla pretesa impositiva. La ricorrente solleva perciò dubbi sulla legittimità costituzionale del «nuovo» art. 25, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, motivando le rilevate violazioni e sottolineando anche il contrasto delle disposizioni in esame con quelle dell'art. 54-*bis*, d.P.R. n. 633/1972, secondo il quale il potere di controllo deve essere espletato entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Infondatezza nel merito.

Infine la ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa, anche sotto il profilo di ulteriori ipotesi di decadenza e/o prescrizione.

Alla luce delle considerazioni svolte, la società chiede l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese processuali e, in subordine, la remissione degli atti alla Corte costituzionale, per non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

L'Ufficio si è costituito in giudizio impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto, contestando i singoli motivi di impugnativa proposti.

Quanto all'eccezione di nullità della notifica la contesta, rilevando che la cartella è pervenuta nelle mani del socio accomandatario - legale rappresentante della società, sicché la notifica è stata correttamente eseguita.

Impugna, come infondata anche l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto, dal momento che la cartella di pagamento conterrebbe gli elementi necessari e sufficienti per far conoscere al contribuente il motivo della pretesa fiscale. In particolare sottolinea che detta cartella contiene la descrizione delle singole voci iscritte a ruolo con le annesse indicazioni degli importi dovuti per ciascuna di esse.

Quanto all'eccezione di decadenza dell'Agenzia dalla azione, il resistente richiama le norme in vigore per lo svolgimento dell'attività impositiva dell'Amministrazione finanziaria e deduce che la cartella di pagamento è stata notificata nel rispetto dei termini fissati. Richiamata ancora la giurisprudenza sia della Corte costituzionale che di quella di Cassazione, l'Ufficio lascia valutare a questa Commissione se sollevare o meno la questione di legittimità costituzionale.

Le pretese violazioni delle norme di cui agli art. 25, d.P.R. n. 602/1973, 3, legge n. 241/1990 e 7 statuto del contribuente sono state poi impugnate dall'Ufficio, che ha ribadito la legittimità del proprio operato, stanti la dichiarata esecutorietà del ruolo avvenuta in data 10 novembre 2005 e la notifica effettuata in data 25 gennaio 2006.

Infine il resistente ha contestato l'eccezione di infondatezza nel merito della cartella, rilevando che la sua emissione è stata preceduta dalla «comunicazione di irregolarità», regolarmente notificata alla contribuente e da questa non contestata. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese processuali.

DIRITTO

La Commissione osserva.

Le eccezioni della ricorrente relative a nullità della notifica, carenza di motivazione e infondatezza della pretesa nel merito appaiono infondate.

La notifica ha infatti raggiunto il suo scopo, essendo pervenuta la cartella di pagamento nelle mani del socio accomandatario, legale rappresentante della società e quindi nelle mani del destinatario dell'atto.

La cartella di pagamento contiene, inoltre, gli elementi sufficienti a documentare la pretesa dell'Ufficio, mentre la ricorrente non ha provato l'esistenza di eventuali pagamenti che rendono infondata la pretesa dello stesso Ufficio.

La questione di legittimità costituzionale sollevata merita, invece, adeguata considerazione.

È noto che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, ma che, dopo l'ordinanza di remissione degli atti alla Corte, erano intervenute la sentenza n. 280 del 2005, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e l'emissione dell'art. 1, comma 5-ter del d.l. n. 106/2005, conveinto nella legge n. 156/2005. Con tale ultimo comma è stato abrogato il predetto art. 17, d.P.R. n. 602/1973 e sono stati complessivamente riformulati i tempi di notifica della cartella esattoriale, con riscrittura dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1972. A seguito di tali fatti, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

La odierna ricorrente ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale proprio in relazione a tale nuovo quadro normativo, che merita, come detto, attento esame.

Questa Commissione ritiene di condividere e fare propri le perplessità ed i dubbi di costituzionalità delle norme in esame, sollevati dalla società ricorrente e ritenuti degni di idonea valutazione anche da parte dell'Ufficio, ritenendo non manifestatamene infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 25, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, legge n. 156/2005, nonché 36, d.l. n. 46/1999, come modificato dalla stessa norma.

La questione è rilevante dal momento che, alla luce dell'attuale formulazione degli artt. 25, d.P.R. n. 602/1973 e 36, d.lgs. n. 46/1999, il ricorso andrebbe rigettato.

Quanto al citato art. 25 che non fissa alcun termine dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo per la notifica della cartella di pagamento, lo stesso appare, infatti, in contrasto con le norme costituzionali di seguito indicate e per i motivi volta a volta richiamati:

art. 3 della Costituzione: viene generata una ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente soggetto all'accertamento ordinario ed il contribuente soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis;

art. 23 della Costituzione: la legge che impone una prestazione patrimoniale non può considerarsi legittima se non indica, come nel caso di specie, il tempo, inteso come momento determinativo o arco temporale delimitato, nel quale essa deve essere resa;

art. 24 della Costituzione: viene operata una violazione del diritto di difesa, imponendo al contribuente, per un tempo indeterminato, l'obbligo di conservazione della documentazione relativa;

articoli 31, 41 e 47 della Costituzione: l'assenza di tempi definiti per la notifica della cartella di pagamento rende incerta la disponibilità e, quindi, impedisce l'impiego di mezzi finanziari liquidi in favore della famiglia o nelle attività economiche o nel risparmio e nell'acquisto dell'abitazione;

art. 53 della Costituzione: viene operata una violazione del principio della capacità contributiva;

art. 97 della Costituzione: viene violato il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica.

Per quel che riguarda la norma di cui all'art. 36, d.lgs. n. 46/1999, la stessa appare in contrasto con quella di cui all'art. 3 Cost., anche sotto il profilo della coerenza e ragionevolezza della scelta legislativa, a motivo dell'irrazionale ed ingiustificato contrasto con il termine triennale ordinariamente previsto, anche alla luce della elevata automazione delle procedure di riscossione esistenti e delle esigenze di certezza del diritto, già riaffermate dalla Consulta.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 25, d.P.R. n. 602/1973 e 36, d.l. n. 46/1999, come modificate dall'art. 1, comma 5-ter, legge n. 156/2005, in relazione alle norme costituzionali di cui, rispettivamente, agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 (in relazione al citato art. 25) e 3 (in relazione al citato art. 36); salvo altre norme costituzionali ritenute violate.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, legge n. 156/2005, in relazione alle norme di cui agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 95 Cost., nonché della norma di cui all'art. 36, d.l. n. 46/1999, come modificata dall'art. 1, comma 5-ter, legge n. 156/2005, in relazione alla norma di cui all'art. 3 Cost. e ad altre eventualmente rinvenienti.

Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 295 c.p.c., sospende il presente giudizio.

Manda alla segreteria per la trasmissione degli atti alla comunicazioni previste dal citato art. 23, legge n. 87/1953.

Campobasso, addì 7 febbraio 2007

Il Presidente: BRUNO

Il relatore: MAROLLA

N. 734

*Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Bonascia Antonino Tindaro*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1072/05 R.G. avverso Bonascia Antonino Tindaro, imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 594 c.p. (capo a); 81, 612 c.p. (capo b); 582 c.p. (capo c).

Premesso che nel procedimento indicato, previa declaratoria di apertura del dibattimento, si assumevano le testimonianze delle persone offese Manduca Rina e Mastroeli Antonino.

Al termine dell'esame il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che la questione è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante perché, nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, anche i reati ascritti all'imputato ai capi a) e b) sarebbero prescritti (pacificamente prescritto è il capo c).

La questione inoltre non è manifestamente infondata. I reati per cui si procede sono di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che li conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma, lett. a), 63 e 64, d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace.

I reati di ingiuria di cui al primo comma dell'art. 594 c.p. e il reato di minaccia semplice sono puniti con la sola pena pecuniaria, cosicché il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma, c.p. ad essi applicabile, trattandosi di delitti, è di sei anni.

Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operatività ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modificchino il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, pene sicuramente diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie, anche se, agli effetti di cui all'art. 58 legge citata, sono equiparati alle prime. L'equiparazione formale posta dall'art. 58 legge citata non costituisce un ostacolo insuperabile all'opzione ermeneutica accolta nella presente sede, ben potendo detta equiparazione, stabilita con riferimento ad «ogni effetto giuridico», essere derogata nella materia della prescrizione dalla legge n. 251/2005, successiva e speciale. Ne consegue che i reati di competenza del giudice di pace punibili con la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si prescrivono nel termine di tre anni.

Da ciò consegue l'irrazionalità di una diversa e più sfavorevole disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace di minore gravità e in quanto tali puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali i termini di prescrizione sono di sei anni se si tratta di delitti e di quattro anni se si tratta di contravvenzioni, rispetto ai reati di competenza del giudice di pace di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, per i quali il termine di prescrizione è di tre anni. Detta ingiustificata diversità di disciplina viola, ad avviso del tribunale procedente, l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 53, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 20 marzo 2007

Il giudice: BELLENTANI

07C1260

N. 735

*Ordinanza del 14 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Marzi Flaviano*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 731/06 R.G. avverso Marzi Flaviano, imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 594 c.p. e 612 c.p.

Premesso che nel procedimento indicato, in sede di questioni preliminari, il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che la questione è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante perché, nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, i reati contestati all'imputato sarebbero prescritti.

La questione inoltre non è manifestamente infondata. I reati per cui si procede sono di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che li conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma, lettera a), 63 e 64, d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace.

Il reato di ingiuria, non aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 594 c.p., e il reato di minaccia semplice, sono puniti con la sola pena pecuniaria, cosicché il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma c.p. e ad essi applicabile, trattandosi di delitti, è di sei anni.

Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operatività ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modificchino il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, pene sicuramente diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie, anche se, agli effetti di cui all'art. 58 legge citata, sono equiparati alle prime. L'equiparazione formale posta dall'art. 58 legge citata non costituisce un ostacolo insuperabile all'opzione ermeneutica accolta nella presente sede, ben potendo detta equiparazione, stabilita con riferimento ad «ogni effetto giuridico», essere derogata nella materia della prescrizione dalla legge n. 251/2005, successiva e speciale. Ne consegue che i reati di competenza del giudice di pace punibili con la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si prescrivono nel termine di tre anni.

Da ciò consegue l'irrazionalità di una diversa e più sfavorevole disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace di minore gravità e in quanto tali puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali i termini di prescrizione sono di sei anni se si tratta di delitti e di quattro anni se si tratta di contravvenzioni, rispetto ai reati di competenza del giudice di pace di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, per i quali il termine di prescrizione è di tre anni. Detta ingiustificata diversità di disciplina viola, ad avviso del tribunale procedente, l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 53, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 8 maggio 2007

Il giudice: BELLENTANI

N. 736

*Ordinanza del 31 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Salim Ahmed*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 552/07 R.G. nei confronti di Salim Ahmed, imputato del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 alla pubblica udienza del 31 maggio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Si procede nei confronti di Ahmed Salim con il rito abbreviato, richiesto e disposto in sede di giudizio direttissimo — conseguente a convalida d'arresto in flagranza — per il reato di detenzione a scopo di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina) di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

A parere del tribunale dagli atti emerge la piena responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo A), relativamente all'acquisto e detenzione a fini di spaccio di g 25,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina: le circostanze dell'arresto in flagranza, le dichiarazioni di Carnevale Salvatore (che accompagnò con la propria vettura il Salim e il coimputato Abdullah sul luogo dell'acquisto dello stupefacente), nonché le stesse spontanee dichiarazioni del Salim (che si è assunta l'esclusiva responsabilità del fatto) non lasciano dubbi in merito all'accertamento della responsabilità penale.

Il vero oggetto del giudizio è pertanto la definizione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto, sulla base delle circostanze aggravanti contestate, delle attenuanti ravvisabili, e della pena ritenuta congrua tra il massimo e il minimo limite edittale come definito in seguito al bilanciamento delle circostanze.

Sotto il profilo delle aggravanti, va rilevato che all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Sotto il profilo delle attenuanti, va affermato che nella specie si tratta di un episodio di dimensioni modeste, sicuramente rientrante (come ritenuto dallo stesso p.m. d'udienza) nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso art. 73 contestato.

Giova in proposito precisare che la giurisprudenza è concorde sulla natura di attenuante, e non di reato autonomo, dell'ipotesi di lieve entità prevista dalla norma in oggetto. E dunque non possono prendersi in considerazione le richieste del p.m. e del difensore che sull'opposta alternativa si fondano, ma va affrontato il tema della comparazione fra detta attenuante e la recidiva qualificata contestata.

Per quanto riguarda dunque il giudizio di valenza fra circostanza aggravante e circostanza attenuante, questo giudice non avrebbe dubbi sulla prevalenza della seconda, posto che la sola equivalenza imporrebbe l'inflizione di una pena assolutamente sproporzionata all'effettiva offensività del fatto.

Senonché l'art. 69, quarto comma c.p., come novellato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, impone, per i casi previsti dall'art. 99, quarto comma c.p. (e cioè nei casi di recidiva reiterata), il «divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti» inerenti alla persona del colpevole consentendo dunque, al più, un giudizio di mera equivalenza.

Ritiene però il tribunale che un simile divieto si ponga in contrasto con più norme della Carta costituzionale.

È ravvisabile innanzitutto un contrasto con l'art. 27, primo comma Cost., il quale prevede che la responsabilità penale è personale.

Attribuendo un'efficacia così incisiva alla recidiva reiterata quale dato formale, senza alcun riguardo all'entità dei reati già commessi, al tempo trascorso, al rapporto fra violazioni già compiute e violazione attuale della legge penale, alle condizioni di vita passate e presenti del colpevole, e soprattutto all'effettiva gravità del reato oggetto presente di giudizio: insomma a qualunque elemento della fattispecie idoneo a giustificare un giudizio in concreto di pericolosità sociale, il legislatore ha sostanzialmente disegnato un tipo di autore — quello del recidivo reiterato — disponendo che l'entità della condanna sia commisurata

in gran parte non all'effettivo disvalore del fatto — quale precipitato della reazione fra elementi oggettivi e soggettivi, positivi e negativi, della fattispecie concreta — ma unicamente all'aderenza del soggetto al tipo di autore. La responsabilità penale viene dunque *in parte qua* «spersonalizzata», per essere ricondotta a una situazione tipizzata e uniforme, con irrilevanza degli elementi individualizzanti.

Quanto fin qui osservato conduce direttamente all'esposizione della seconda cesura d'incostituzionalità, ovvero il contrasto della norma in oggetto con l'art. 3 della Costituzione, inteso quale limite di ragionevolezza alla discrezionalità del legislatore. È di tutta evidenza, infatti, che il divieto di operare comunque un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva può portare a disparità di trattamento rilevanti e del tutto irragionevoli, imponendo di sanzionare nello stesso modo — salva la limitata diversificazione consentita dalla forbice della pena edittale — situazioni completamente diverse, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, ovvero, al contrario, imponendo trattamenti sanzionatori ingiustificatamente e notevolmente diversi rispetto a situazioni pressoché equivalenti, solo per la presenza, in un caso e non nell'altro, di precedenti penali, magari assai modesti, remoti, e di nessuna relazione con la rejudicanda.

Va infine ravvisato un contrasto dell'art. 69 c.p. novellato con l'art. 27, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La previsione normativa in parola, infatti, vietando al giudice di adeguare la pena — attraverso il giudizio di bilanciamento — fra l'altro, alla personalità del colpevole, in relazione anche a un giudizio prognostico di reinserimento sociale, quale può trarsi da tutti gli elementi del fatto, mostra di considerare della pena unicamente l'aspetto sanzionatorio retributivo e di prevenzione speciale, con totale preterizione dell'aspetto rieducativo. Soprattutto considerando la stretta relazione fra entità della pena e condizioni d'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Nel caso in esame, precedenti sia pure specifici e di un certo peso, qualora non fosse consentito il giudizio di prevalenza dell'attenuante in parola (la quale ha proprio per oggetto, si badi, l'effettiva gravità del fatto, della quale indica i parametri di giudizio) imporrebbero di infliggere al Salim una sanzione che si ritiene del tutto inadeguata per eccesso rispetto alla fattispecie concreta.

Viceversa la possibilità di pieno bilanciamento — in una con la diminuzione premiale per il rito — potrebbe portare ad infliggere una pena detentiva adeguata al fatto, e compatibile sia con la necessità di una doverosa espiazione, sia con la possibilità di un futuro effettivo recupero.

Donde la rilevanza della questione di costituzionalità rimessa alla Corte.

P. Q. M.

Previa separazione del procedimento relativo a Salim Ahmed e al reato di cui al capo a) dell'imputazione, e stralcio dei relativi atti;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio in corso;*

c) *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Reggio Emilia, addì 31 maggio 2007

Il giudice: FANILE

N. 737

Ordinanza del 25 giugno 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da E.N.I. S.p.a. - Divisione Refining & Marketing contro Comune di Migliarino ed altri

Ambiente - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Previsione che i procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si concludano sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia che prevede la retroattività della nuova normativa per tutte le situazioni non irreversibilmente definite dall'avvenuta realizzazione dell'intervento.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, art. 5, come modificato dall'art. 25 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13.
- Costituzione, art. 117, primo comma, lett. s).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 105/2007 proposto da E.N.I. S.p.a. - Divisione Refining & Marketing, rappresentato e difeso da Mancusi avv. Piero, Persico avv. Antonella con domicilio eletto in Bologna, via della Grada, 19, presso Fragomeni avv. Giovambattista;

Contro Comune di Migliarino n.c.; regione Emilia-Romagna, rappresentato e difeso da Lista avv. Maria Chiara Mastragostino avv. Franco, con domicilio eletto in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3, presso Lista avv. Maria Chiara; Provincia di Ferrara n.c., Ministero dell'ambiente n.c., per l'annullamento della nota del Comune di Migliarino 28 dicembre 2006, n. 12598, di non ammissibilità della richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ex d.lgs. n. 152/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giorgio Calderoni;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 giugno 2007, i difensori delle parti come da verbale;

Considerato e ritenuto quanto segue in fatto e diritto.

F A T T O

1) In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che, per quanto interessa la controversia in esame, nella parte quarta ha disciplinato la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e, con la norma transitoria di cui all'art. 265, comma 4, ha stabilito che «Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie».

Espone la ricorrente E.N.I. S.p.a. che con nota 27 ottobre 2006, indirizzata al Comune di Migliarino, la ditta Petroltecnica S.r.l. chiedeva, per conto della stessa E.N.I. S.p.a., la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi della norma di cui sopra, in relazione al proprio punto vendita 6060 ubicato nel territorio del comune medesimo.

Con il provvedimento in epigrafe, il comune ha ritenuto preclusa tale rimodulazione, alla stregua dell'art. 5 della legge regionale Emilia-Romagna n. 5 del 1° giugno 2006, come modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 13/2006 («Restano di competenza dei comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio»).

Ritenendo illegittima la preclusione di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge statale, E.N.I. deduce:

1) violazione degli artt. 1 e 177, d.lgs. n. 152/2006 per incompetenza del comune, avendo detto norme spostato il momento decisionale, in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, dal livello comunale al livello regionale;

2) violazione dell'art. 265, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 nell'assunto che il provvedimento comunale — richiamando una disciplina regionale di dubbia legittimità — violerebbe apertamente la disposizione statale invocata e ometterebbe di considerare l'intervenuta abrogazione del previgente art. 17, d.lgs. n. 22/1997;

3) violazione degli artt. 240, 242, 249, d.lgs. n. 152/2006, perché il provvedimento comunale impugnato impedirebbe di fatto l'applicazione di disposizioni statali attuative della normativa comunitaria;

4) illegittimità derivata sotto i seguenti profili:

A) illegittimità dell'art. 25, l.r. Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. che stabilisce la potestà esclusiva statale in materia di tutela ambientale, come affermato in numerose pronunce della Corte costituzionale;

B) violazione dell'art. 97 Trattato UE e delle direttive CE 2004/35 e 96/61.

II) Delle Amministrazioni intimare, si è costituita in giudizio la sola Regione Emilia-Romagna, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che — nella specie — il procedimento pendente non si sarebbe già concluso con un progetto di bonifica autorizzato e, come tale, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del richiamato art. 265, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006; la regione conclude per l'infondatezza del ricorso, «anche in relazione alle questioni sollevate in via incidentale, per difetto di rilevanza e per manifesta infondatezza».

III) In vista dell'odierna udienza di discussione, entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie conclusive e la Società ricorrente ha, altresì, depositato ulteriore documentazione.

Dopodiché, previa discussione orale tra i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. — Il ricorso è ammissibile, poiché tra la documentazione prodotta da E.N.I. in vista dell'odierna udienza pubblica figura la nota del Comune di Migliarino 18 dicembre 2004, n. 13099, che — nel trasmettere la deliberazione G.C. n. 78 del 18 novembre 2004, relativa all'impianto di cui si discute (situato in viale Roma) — la qualifica espressamente come «autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato».

D'altra parte, al punto D del dispositivo della deliberazione *de qua* si stabilisce, altrettanto espressamente, di «autorizzare ... la ditta E.N.I. S.p.a. ... alla realizzazione ... degli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica» dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Migliarino, via Roma.

Inoltre, nella menzionata istanza cui si riferisce il provvedimento impugnato, Petroltecnica comunica «che la suddetta area è oggetto di un intervento di bonifica autorizzato e avviato».

L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Emilia-Romagna va, pertanto, disattesa.

2. — Passando, dunque, alla trattazione del merito della controversia, ai fini della sua soluzione il Collegio ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 1° giugno 2006 (come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 13/2006) sia, al tempo stesso:

rilevante, poiché la nonna regionale costituisce il presupposto esclusivo del provvedimento comunale di diniego, che ad essa si limita a fare rinvio e di cui costituisce immediata applicazione;

non manifestamente infondata, in quanto sussistono — sotto i profili e per le ragioni che saranno in seguito precisati — sufficienti dubbi che sia stata invasa la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.

3.1. — Il quadro normativo che fa da sfondo alla controversia può essere così riassunto.

3.2. — Il d.lgs. n. 152/2006 ha introdotto (titolo V, art. 240) le nozioni di:

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto;

concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

In buona sostanza ed in estrema sintesi, il c.d. Codice dell'ambiente — una volta abrogato l'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, basato sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava l'obbligo di bonifica — ha introdotto una sorta di «doppio grado», che parte con i valori tabellari definiti concentrazione soglia di contaminazione (CSC); oltrepassata questa prima soglia, si impone la caratterizzazione e la procedura di analisi di rischio sito, specifica per determinare le concentrazioni della soglia di rischio (CSR), al cui ulteriore superamento scatta, infine, l'obbligo di bonifica e di messa in sicurezza.

Sempre l'art. 242 rimanda, quanto ai criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio, all'allegato 1 alla parte quarta del decreto.

Con la norma transitoria di cui all'art. 265, quarto comma, si è data la facoltà, a chi avesse già conseguito l'autorizzazione secondo il regime previgente, di rimettersi — per così dire — in corsa «con il nuovo», «al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto».

3.3. — La legge regionale ER n. 5/2006 e s.m.i. — oltre a confermare la titolarità delle funzioni in capo agli enti locali, secondo il precedente sistema delle deleghe operato con la legislazione regionale — ha individuato invece, per i procedimenti in corso, un diverso regime transitorio, consistente nell'applicazione della disciplina previgente.

Secondo le difese, tanto scritte quanto orali, svolte dalla regione in questo giudizio, la *ratio* della norma sarebbe quella di evitare che i procedimenti pendenti subissero una sospensione determinata dall'incertezza giuridica, frutto dell'inapplicabilità della nuova normativa, e che le situazioni di rischio ecologico, già oggetto di valutazione, non trovassero una soluzione in tempi ragionevoli, così come impongono le norme di tutela ambientale.

4.1. — Ciò premesso, il Collegio osserva che — quanto all'argomento dell'inapplicabilità della nuova normativa statale, invocato dalla regione a giustificazione e supporto del proprio intervento legislativo — non appare convincente il richiamo all'art. 195, comma 1, lett. *r*) del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui demanda allo Stato, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, la definizione delle linee guida, dei criteri generali, degli standard di bonifica dei siti inquinati, posto che la facoltà di rimodulazione di cui si discute attiene ad una fase a monte (analisi di rischio, da condursi con i criteri indicati nell'allegato uno alla parte quarta del decreto); pur non potendosi, dunque, escludere qualche incertezza d'avvio del nuovo regime nel suo complesso, non può di certo ravvisarsi né la paralisi di situazioni, già acclamate, di pericolo ambientale, né l'inapplicabilità giuridica della norma transitoria statale, entrambe paventate dalla regione.

4.2. — Ad una espressa disposizione statale che prospetta una disciplina transitoria delle situazioni in essere all'entrata in vigore delle nuove «norme in materia ambientale» (disciplina non sfornita, come visto, di applicabilità pratica e giuridica), la regione ha inteso, pertanto, contrapporre una propria disciplina transitoria di segno opposto.

La contrapposizione ed il contrasto sono — fattualmente e giuridicamente — palesi, poiché dal confronto tra le due norme risulta che:

mentre l'una, quella statale, va nel senso della «retroattività», *id est*: applicazione della nuova normativa a tutte le situazioni non irreversibilmente definite dalla avvenuta realizzazione dell'intervento;

l'altra, quella regionale, va nel senso opposto della «ultrattività», *id est*: applicazione della normativa abrogata ai procedimenti di bonifica ancora in corso.

E che una norma, pur transitoria, regionale possa — in materia di tutela dell'ambiente — non solo sovrapporsi, ma anche contrapporsi alla disciplina transitoria dettata dalla legge statale, pare al Collegio di non poter che ragionevolmente revocare in dubbio.

4.3. — Invero, tale dubbio, cui consegue la remissione della relativa questione alla Corte costituzionale, risulta confortato dai principi su cui si è attestata la giurisprudenza della medesima Corte *in subiecta materia*, a partire, innanzitutto dalla sentenza — citate anche da E.N.I. — n. 407 del 2002 e n. 62 del 2005 (quest'ultima, peraltro, oggetto di recenti commenti in dottrina e relativa ad una fattispecie ambientale altrettanto e più «sensibile», quale quella, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi/radioattivi).

I principi affermati dalla Corte, nelle menzionate pronunce, possono essere così sinteticamente riepilogati:

a) la competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale (*cf.* sentenza n. 62/2005, che richiama sul punto le precedenti n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004): ma, come sopra esposto, qui non si tratta di concorso, bensì di contrasto della normativa regionale (transitoria) Emilia-Romagna con quella (transitoria) statale;

b) proprio relativamente al tema del carattere transitorio della norma regionale (argomento, questo, di replica all'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da E.N.I., messo in campo dalla regione al par. 3 della propria memoria di costituzione, laddove sottolinea rafforzativamente la «piena ed indiscussa vigenza» della disciplina statale a regime), la sentenza n. 62/2005 precisa che una siffatta transitorietà (pur in quella fattispecie insussistente) non varrebbe, comunque, a giustificare la disciplina regionale sul piano costituzionale, «una volta che si riscontri, come si è fatto, che essa eccede dalla competenza della regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione»;

c) con la sent. n. 407/2002, la Corte ha, altresì, chiarito che — diversamente da quanto potesse desumersi da un'interpretazione meramente letterale dell'elenco di cui all'art. 117 Cost., comma secondo — la tutela dell'ambiente «non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze [...] che ben possono essere regionali». Un simile assunto (confermato anche nella successiva giurisprudenza della Corte), è fatto discendere da un molteplice ordine di considerazioni, *in primis* dalla ricostruzione a mente della quale l'ambiente non è una materia in senso tecnico, ma un valore costituzionale. In tal senso, la tutela dell'ambiente si configura come una materia «trasversale», in ordine alla quale si registrano una pluralità di competenze, sia statali che regionali, rimanendo riservate allo Stato «le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»;

d) a ciò occorre aggiungere che con altra, recente pronuncia (14 ottobre 2005, n. 383), la Corte ha successivamente precisato che:

la competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio» ha sì un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio;

l'ambito materiale, cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al «governo del territorio» e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.

Ne risulta, così, depotenziato l'ulteriore argomento difensivo, ancora dispiegato dalla regione nelle sue difese scritte ed orali e fondato sul richiamo alle proprie competenze in materia di governo del territorio.

4.4. — In definitiva, dagli anzidetti canoni ermeneutici tracciati dalla Corte è desumibile un quadro ricostruttivo dei rapporti Stato-Regioni in materia ambientale, il cui equilibrio poggia:

sulla esclusione di una totale ed assoluta «centralizzazione» della materia;

sulla distinzione tra competenza esclusiva statale e competenza regionale non definita da linee di demarcazione statiche, bensì su una dimensione dinamica del riparto, per la cui definizione è dirimente il riferimento agli interessi che assumono preminente rilievo nella fattispecie concreta.

Per semplificare, la competenza sarà (esclusivamente) statale allorché lo scopo primario sia la tutela dell'ambiente; (anche) regionale, quando detta tutela sia solo una delle finalità.

E nel caso della bonifica dei siti inquinati, pare al Collegio difficilmente confutabile che lo scopo primario sia la tutela dell'ambiente, con quel che ne consegue sul piano del riparto delle competenze tra Stato e regioni.

5. — Altri profili di incostituzionalità della norma non sono, ad avviso del Collegio, ravvisabili, neppure laddove E.N.I. configura (prima censura del ricorso introduttivo) la violazione, da parte della norma regionale *de qua*, dell'assetto di competenze innovativamente stabilito dal d.lgs. n. 152/2006, deducendo conseguentemente l'incompetenza dei comuni in materia: inverò, dalla stessa prospettazione di E.N.I. si evince che, in detto nuovo

assetto, alle regioni sono assegnate, invero, le funzioni in materia di approvazione dei piani di bonifica, cosicché si rientra nel paradigma dell'attribuzione ai livelli istituzionali inferiori, da parte della regione, di una competenza amministrativa ad essa conferita, ipotesi questa che la costante giurisprudenza della Corte ritiene non invasiva della potestà legislativa dello Stato (*cf.* sentenza n. 259 del 2004 e — con specifico riguardo ad una l.r. Emilia-Romagna in materia ambientale — 31 maggio 2005, n. 214: entrambe, peraltro, da E.N.I. citate a sostegno della proposta eccezione di legittimità costituzionale).

La rilevanza della questione di costituzionalità oggetto della presente ordinanza deve essere, così, circoscritta ai profili sostanziali, enunciati alle varie articolazioni del capo 4 che precede.

Il che risulta, altresì, confermato dalla considerazione che non sono ravvisabili, neppure, i presupposti per sollevare l'ulteriore questione pregiudiziale, pure prospettata da E.N.I., per preteso contrasto della norma regionale in esame con la normativa comunitaria, stante l'assoluta genericità — esattamente eccepita dalla regione — dei parametri normativi di riferimento enunciati da E.N.I. (l'intero *corpus* delle direttive 2004/35 e 96/61) e l'inconferenza del richiamo all'art. 97 Trattato, che si occupa della distorsione delle condizioni di concorrenza sul mercato comune.

6. — Ritenendo, in conclusione, rilevante e non manifestamente infondata, negli esclusivi limiti di cui al precedente capo 4, la questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte qui ricorrente, il Collegio solleva — con riferimento all'art. 117, primo comma, lett. s) della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge regionale Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della l.r. n. 13 del 28 luglio 2006, limitatamente alla parte in cui dispone che i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.

Vanno, pertanto, rimessi gli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio della esposta questione di costituzionalità.

Consegue *ex lege* la sospensione del processo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante (per la definizione del ricorso n. 105/2007) e non manifestamente infondata (sotto gli esclusivi profili indicati sub 4 in motivazione) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, della legge Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, come modificato dell'art. 25 della l.r. n. 13 del 28 luglio 2006, nella parte sempre in motivazione indicata sub 6;

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al Presidente della giunta regionale Emilia-Romagna, nonché di darne comunicazione al Presidente del consiglio regionale Emilia-Romagna.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007.

Bologna, addì 25 giugno 2007

Il Presidente: PISCITELLO

Il consigliere relatore estensore: CALDERONI

N. 738

*Ordinanza del 1° marzo 2007 emessa dal Giudice di pace di Città di Castello
nel procedimento penale a carico di Procacci Umbrio*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Indicazione numerica del parametro costituzionale.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Emette la seguente ordinanza.

«Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 2517/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre, si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;

Sospende il proceso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale».

P. Q. M.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alla parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Omissis.

Chiuso alle ore 10,45.

Il giudice di pace: LORENZI

07C1264

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-043) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 1 0 7 *

€ 5,00